Supplemento ordinario n. 3 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 194 del 2 agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 2 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1011.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti lavori di sistemazione idraulico-agraria-forestale della provincia di Avellino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1012.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori a domicilio addetti alla lavorazione delle corone da rosario nella provincia di Macerata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1013.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie delle provincie di Grosseto e Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1014.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Udine.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1015.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle provincie di Ancona, Arezzo, Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Napoli, Reggio Calabria e Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1016.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Padova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1017.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori adddetti allo spurgo dei canali e delle roggie della provincia di Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1018.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Perugia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1019.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori stagionali o avventizi dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dell'uva da tavola pergolone della provincia di Chieti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1020.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese produttrici di bigiotteria in metallo, in galalite, pelle, legno ed affini e di fibbie e agganciature in genere della provincia di Milano e dalle imprese produttrici di bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini della provincia di Torino.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1011.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti lavori di sistemazione idraulico-agraria-forestale della provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Avellino, il contratto collettivo 25 febbraio 1958, per le maestranze impiegate in lavori di sistemazione idraulico-agraria-forestale, stipulato tra l'Unione Irpina Industriali, l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Avellino, in data 2 aprile 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo 25 febbraio 1958, per le maestranze impiegate in lavori di sistemazione idraulico-agraria-forestale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti lavori di sistemazione idraulico-agraria-forestale nella provincia di Avellino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 37. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 25 FEBBRAIO 1958 PER LE MAESTRANZE IMPIEGATE IN LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-AGRARIA-FORESTALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

L'anno 1958 il giorno 25 febbraio nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Avellino,

t r a

l'UNIONE IRPINA INDUSTRIALI, rappresentata dal signor *Spica Umberto;*

'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, rappresentata dal sig. *Rainone Luigi;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal sig. *Maglione Antonio;*

e

la C.I.S.L. rappresentata dal sig. *Giovanni Guardabascio;*

la C.G.I.L. rappresentata dal sig. *Giovanni Befaro;*

si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale per le maestranze impiegate in lavori di sistemazione idraulico-agraria-forestale,

assiste il dott. *Fotticchia Corrado* in rappresentanza dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Avellino.

Art. 1.

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto normativo e salariale è valevole per le maestranze impiegate in lavori di sistemazione idraulico-agraria-forestale da qualunque impresa eseguiti nel territorio della Provincia, ivi compresi gli agricoltori singoli e riuniti in Consorzi e gli Enti che eseguono lavori in economia.

Art. 2.

QUALIFICHE

Tali maestranze, in base alla natura dei lavori che effettuano ed alle mansioni ad essi affidate, sono così qualificate:

a) capo operaio o operaio specializzato;
b) caposquadra o operaio qualificato;
c) manovale specializzato;
d) manovale comune;
e) donne e ragazzi.

Sono considerati capi operai (operai specializzati) coloro che esplicano mansioni di assistenza e sorveglianza su di una determinata zona di rimboschimento o di sistemazione idraulico-forestale-agraria.

Sono considerati capisquadra (operai qualificati) coloro che esplicano mansioni di sorveglianza di squadre durante i lavori di rimboschimento, sistemazione idraulico-forestale-agraria o di coltura di vivai forestali in conformità degli ordini del capo operaio o che eseguono lavori di calce e struzzo o muratura a malta in genere.

Sono considerati manovali specializzati i lavoratori che effettuano i seguenti lavori:

— scavo di pozzi d'acqua;
— di gallerie filtranti e manufatti con muratura a secco;
— tagli di succisione, receppature e tramarrature e tagli nei boschi che esigono impiego di accetta o segone.

Sono considerati manovali comuni i lavoratori che effettuano i seguenti lavori:

apertura di buche, costruzione di gradoni, strisce, piazzuole, scoronamento terreno, apertura fossi e canali di scolo senza impiego di muratura, piantagione e colmatura di fosse, seminagione di semi forestali, scerbatura, falcettatura erbe, coltura e manutenzione di vivai forestali, costruzione di chiudende e gratticciate vive e morte, lavori di manovalanza comune in genere per qualsiasi altra natura dei lavori stessi, ivi compresi quelli di sfollo, ramatura e ripulitura dei boschi.

Art. 3.

COLLOCAMENTO

Per l'assunzione della mano d'opera resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di avanzare richiesta al competente Ufficio di Collocamento secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

L'orario ordinario giornaliero di lavoro nei vari mesi dell'anno, tenuto conto delle condizioni ambientali della Provincia, e delle esigenze stagionali viene stabilito come appresso:

novembre, dicembre e gennaio . .	ore	7
febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre ed ottobre . .	»	8
giugno, luglio ed agosto	»	9

Esso ha inizio e termina sul posto di lavoro.

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale;

b) lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 fino alle ore 5;

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui al successivo art. 6, nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario	20 %
lavoro festivo	25 %
lavoro notturno	30 %
lavoro straordinario festivo	40 %
lavoro festivo notturno	50 %

Non si farà luogo a maggiorazione per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici.

Art. 6.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

il 1° dell'anno;

il giorno dell'Epifania;

il giorno della festa di S. Giuseppe;

il 25 aprile anniversario della Liberazione;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il giorno dell'Ascensione;

il primo maggio festa del lavoro;

il 2 giugno anniversario della fondazione della Repubblica;

il giorno del Corpus Domini;

il 29 giugno S. Pietro e Paolo;

il 15 agosto giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria;

il 1° novembre Ognissanti;

il 4 novembre giorno dell'Unità Nazionale;

l'8 dicembre Immacolata Concezione;

il 25 dicembre Natale;

il 26 dicembre S. Stefano:

la festa del Patrono del luogo.

Art. 7.

RETRIBUZIONE

Gli elementi che compongono la retribuzione sono:

a) paga base;

b) indennità di contingenza (comprensiva della indennità di carovita e dell'indennità di caropane).

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER INDENNITÀ ACCESSORIE

Ai lavoratori sarà corrisposta una indennità accessoria, a titolo di gratifica natalizia, ferie, festività infrasettimanali, festività nazionali e indennità di licenziamento, nella misura del 17 per cento dell'importo complessivo degli elementi che compongono la retribuzione di cui al precedente art. 7.

Tale indennità verrà liquidata in uno alla retribuzione alla fine di ogni periodo di paga.

Art. 9.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, donne e ragazzi è determinata nel modo seguente:

UOMINI

di età superiore ai 20 anni	100 %	unità	piena	uomo
di età dai 18 ai 20 anni	90 %	»	»	»
di età dai 16 ai 18 anni	75 %	»	»	»
di età inferiore ai 16 anni	60 %	»	»	»

DONNE

di età superiore ai 20 anni	70 %	»	»	»
di età dai 18 ai 20 anni	65 %	»	»	»
di età dai 16 ai 18 anni	55 %	»	»	»
di età inferiore ai 16 anni	50 %	»	»	»

Art. 10.

SOSPENSIONE DI LAVORO

Nel caso in cui l'orario di lavoro previsto dal precedente art. 4 venga ad essere, per causa di forza maggiore (cattivo tempo, calamità, ecc.) inferiore a quello stabilito, ai lavoratori sarà corrisposto il salario per le ore di effettivo lavoro prestato.

Qualora per causa di forza maggiore il lavoro non possa essere inziato ed il lavoratore, a richiesta del datore di lavoro, rimane a disposizione del datore stesso, ad esso spetta l'intera retribuzione oraria per tutto il tempo che è rimasto a disposizione del datore di lavoro.

Qualora la causa di forza maggiore che ha impedito inizio del lavoro si verifichi nell'assenza del rappresentante del datore di lavoro, il lavoratore dovrà intendersi libero a tutti gli effetti.

Art. 11.

INDENNITÀ DI PERCORSO

Qualora la zona di lavoro sia distante dal più vicino centro abitato (intendendosi per tale dal perimetro del centro urbano Capoluogo) più di tre chilometri ed il trasporto non si effettui con mezzi forniti dal datore di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta una indennità chilometrica nella misura di un quarto d'ora di salario per ogni Km. eccedente i primi 3 Km. sia per l'andata che per il ritorno, quando non siano stati messi a disposizione dei lavoratori appositi dormitori.

Art. 12.

INDENNITÀ DI PERNOTTAMENTO

Ai lavoratori cui verrà fatto obbligo di pernottare in campagna deve essere corrisposta una minestra calda la sera senza defalcazione alcuna dalla retribuzione giornaliera o una indennità sostitutiva di L. 200 giornaliere.

Le pernottazione dei lavoratori in campagna è condizionata all'esistenza di dormitori igienicamente adatti, i quali debbono essere forniti di brande e di altri attrezzi che consentano di dormire sollevati dal pavimento. Le brande e eventualmente gli altri dispositivi debbono essere forniti di coperte e pagliariccio.

Art. 13.

INDENNITÀ MALARICA

Sarà corrisposta ai lavoratori l'indennità malarica nella misura di L. 30 al giorno qualora il lavoro si svolga in zona e per i periodi determinati malarici dalla Divisione di Sanità della Prefettura di Avellino.

Art. 14.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Nel caso che i lavoratori siano impiegati in lavori nei quali siano costretti a lavorare con i piedi immersi nell'acqua ad essi dovranno essere forniti, a spese del datore di lavoro, stivaloni di gomma, dei quali il lavoratore resta consegnatario e responsabile per la durata dei lavori stessi.

Art. 15.

ATTREZZI DI LAVORO

I lavoratori sono tenuti a presentarsi sul posto di lavoro con gli attrezzi individuali di consuetudine. Sono a carico del datore di lavoro la riparazione e la manutenzione degli attrezzi per quanto riguarda eventuali rotture avvenute sul posto di lavoro e non imputabili al lavoratore.

Art. 16.

PRONTO SOCCORSO

Ogni datore di lavoro è tenuto alla dotazione di ogni centro lavorativo di una cassetta di medicazione per il pronto soccorso in caso di infortunio.

Art. 17.

LAVORI FUORI ZONA

Al lavoratore in servizio che accetta di essere mandato dal datore di lavoro a prestare la sua opera temporaneamente in Comune diverso da quello ove la presta abitualmente verrà corrisposto il rimborso della spesa di viaggio, vitto ed alloggio.

Art. 18.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico orario (comprensivo cioè delle voci di cui agli artt. 7 e 8 da corrispondersi ai lavoratori, riferito alla unità piena uomo) è il seguente:

	Lire
1) *Operaio specializzato*	
a) paga base e indennità di contingenza	162,40
b) indennità accessoria (17% di a) . .	27,80
	190 —
2) *Operaio qualificato*	
a) paga base e indennità di contingenza	153,85
b) indennità accessoria (17% di a) .	26,15
	180 —
3) *Manovale specializzato*	
a) paga base e indennità di contingenza	145,30
b) indennità accessoria (17% di a) .	24,70
	170 —
4) *Manovale comune*	
a) paga base e indennità di contingenza	132,45
b) indennità accessoria (17% di a) .	22,55
	155 —

Art. 19.

SCALA MOBILE

Alla retribuzione di cui al precedente articolo verranno apportate le variazioni che verranno a verificarsi successivamente alla decorrenza del presente contratto stabilito dagli accordi interconfederali sulla scala mobile per il settore industriale.

Art. 20.

PREVIDENZA - ASSISTENZA - ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 21.

PREAVVISO

Il licenziamento dell'opera o non in prova e non ai sensi dell'articolo seguente o le di lui dimissioni possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso di una settimana.

Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, in mancanza di preavviso il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità equivalente allo importo del salario che sarebbe spettato per il periodo di preavviso.

Il termine di preavviso di cui sopra non verrà osservato dal Corpo Forestale dello Stato, allorchè esegue i lavori direttamente, in considerazione della particolare natura dei lavori dallo stesso eseguito.

Art. 22.

NORME DISCIPLINARI

Le infrazioni alla disciplina da parte del lavoratore potranno essere punite a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:

1) con la *multa* fino ad un massimo di 3 ore di salario nel caso:

a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;

c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;

d) introduca bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;

e) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;

f) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudicano la disciplina del cantiere;

g) allorchè si assenti dal lavoro senza giustificati motivi.

2) con la *sospensione* in caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra.

3) con il *licenziamento senza preavviso* nei seguenti casi:

a) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si rende incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

b) rissa nell'interno del cantiere o gravi offese verso i compagni di lavoro;

c) insubordinazione verso superiori;

d) furto, frode o danneggiamento volontario;

e) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, o costituisce danneggiamento alle opere, agli impianti alle attrezzature o ai materiali;

f) nel caso di assenza ingiustificata per tre giorni di seguito.

Art. 23.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazioni tra datore di lavoro e prestatore d'opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali le quali, attraverso una Commissione paritetica costituita da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.

Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denunzia della controversia.

Art. 24.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere sull'applicazione ed interpretazione del presente contratto di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 25.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore il 1° marzo 1958 ed avrà la durata di due anni. S'intenderà tacitamente rinnovato qualora una delle parti contraenti non avrà fatto pervenire all'altro regolare disdetta almeno tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1012.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori a domicilio addetti alla lavorazione delle corone da rosario nella provincia di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche, alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Macerata, il contratto collettivo 23 maggio 1960, per la regolamentazione del lavoro a domicilio della industria delle corone da rosario, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - l'Unione Italiana del Lavoro - U.I.L. -, cui ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Macerata, in data 7 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Macerata, il contratto collettivo 23 maggio 1960, relativo alla regolamentazione del lavoro a domicilio della industria delle corone da rosario, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori a domicilio addetti alla lavorazione delle corone da rosario nella provincia di Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 38. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 23 MAGGIO 1960 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO A DOMICILIO DELLA INDUSTRIA DELLE CORONE DA ROSARIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Addì 23 maggio 1960 in Macerata presso la Sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Macerata;

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MACERATA, rappresentata dal suo Vice-presidente sig. *Cianficconi Zeno* assistito dal sig. *Aldo Tesi,* Direttore dell'Associazione stessa;

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI MACERATA, rappresentata dal sig. *Primo Boarelli;*
l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Domenico Venturi;*
l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO DELLA U.I.L., rappresentata dal sig. *Armando Faraoni,* è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per la regolamentazione del lavoro a domicilio della industria delle corone del rosario della Provincia di Macerata.

Art. 1.

Per la definizione del lavorante a domicilio, si fa riferimento a quanto disposto in proposito della legge 13 marzo 1958, n. 264, e relativo regolamento.

Art. 2.

Tariffa di cottimo per la confezione (legatura ed incatenatura) delle corone da rosario con catena spezzettata:

N.	Tipo di corona	MATERIALE: legno, plastica, vetro e simili Tariffa per dozzina		
		Tariffa base	Maggiorazione 18% per ferie gratifica e festività	TOTALE
1	Catena aperta	105	18,90	123,90
2	Catena saldata	125	22,50	147,50
3	Legatura doppia	185	33,30	218,30
4	Legatura doppia alabastro e sfaccettato	205	36,90	241,90
5	Legatura eterna	315	56,70	371,70
6	Legatura con 1-2 anelli (o coppette intermedi)	205	36,90	241,90
7	Legatura con 2 anelli (o coppette intermedi)	245	44,10	289,10
8	Legatura con 2 anelli (o coppette) filo doppio	265	47,70	312,70
9	Legatura con 3 anelli (o coppette)	305	54,90	359,90
10	Legatura eterna con una coppetta	365	65,70	430,70
11	Legatura eterna con 2 coppette	395	71,10	466,10
12	Legatura eterna con 2 coppette e 1 anello	415	74,70	489,70
13	Rosario Addolorata - catena aperta	125	22,50	147,50
	Rosario Addolorata - catena saldata	155	27,90	182,90
14	Rosario Cinque Piaghe - catena aperta	95	17,10	112,10
	Rosario Cinque Piaghe - catena saldata	115	20,70	135,70

NOTE: — (1) Per la smagliatura della catena aperta o per il taglio della catena saldata, la tariffa va maggiorata di L. 2 al metro o di L. 4 la dozzina. — (2) Se si tratta di montaggio di corone con gancetti, le tariffe vanno aumentate di L. 20 a dozzina. — (3) Se i grani vengono forniti infilati, la tariffa va ridotta di L. 10 la dozzina — (4) Per i rosari eseguiti senza croce e crocietta la tariffa va ridotta per ogni dozzina di L. 10 per la catena aperta e di L. 15 per la catena saldata. — (5) Se si tratta di grani di frutto (semi, carrube ecc.) la tariffa va aumentata di L. 12 la dozzina.

Art. 3.

Per ferie, festività e gratifica natalizia le tariffe portate dalla prima colonna saranno aumentate del 18 % (diciotto per cento).

Art. 4.

Per indennità di anzianità verrà corrisposto, a fine del rapporto di lavoro, non determinato da motivi disciplinari, un compenso pari all'1 % (uno per cento) delle retribuzioni base liquidate, maggiorate dalla percentuale dell'8 % (otto per cento) per gratifica natalizia.

Art. 5.

In caso di dimissioni la liquidazione del compenso di cui sopra avrà luogo nella misura del: 50 % per aventi anzianità di servizio da 6 mesi a 5 anni compiuti · 100 % per aventi anzianità superiore ai 5 anni.

Art. 6.

Per il lavoro notturno, se richiesto, le tariffe dovranno essere aumentate del 20 % e per quello festivo del 40 %.

Art. 7.

Le parti con il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni individuali in atto più favorevoli alle maestranze che dovranno di conseguenza essere mantenute.

Art. 8.

Il presente contratto *avrà decorrenza dal* 1° *giugno* 1960 ed avrà la validità fino al 31 maggio 1961 e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1013.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie delle provincie di Grosseto e Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato delle farmacie;

Visto l'accordo collettivo nazionale 15 marzo 1957, per il conglobamento delle voci delle retribuzioni del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie;

Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 10 giugno 1958, stipulato tra il Sindacato Farmacisti Proprietari e il Sindacato Farmacisti non Proprietari, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori;

Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo integrativo 5 luglio 1957, stipulato tra l'Associazione dei Proprietari di Farmacia e il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari - C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio C.G.I.L. -, al quale ha aderito, in data 1 luglio 1960, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Grosseto, in data 9 maggio 1960, n. 11 e 22 della provincia di Reggio Emilia, in data 25 giugno 1960 e 20 ottobre 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie:

— per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 10 giugno 1958;

— per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo integrativo 5 luglio 1957;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie delle provincie di Grosseto e Reggio Emilio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 39. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 10 GIUGNO 1958 PER IL PERSONALE LAUREATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno 1958 e questo dì 10 del mese di giugno presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione di Grosseto è stato stipulato il seguente Accordo provinciale per il conglobamento delle retribuzioni dei laureati in farmacia dipendenti dalle farmacie della provincia di Grosseto a norma dell'Accordo nazionale 15 marzo 1957:

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE CONGLOBATA

A far tempo dal 1° gennaio 1957, i minimi di stipendio in vigore per i laureati dipendenti dalle farmacie della Provincia, sono i seguenti:

a) Retribuzione iniziale 1° anno - Collaboratori: L. 51.000;

b) per coloro che al 1° gennaio 1957 o all'atto della loro assunzione (se avvenuta posteriormente) abbiano già compiuto un anno di esercizio professionale (anche se prestato in farmacie diverse) e si trovino al 2° anno di esercizio professionale — Collaboratori lire 58.000;

c) per coloro che al 1° gennaio 1957 o all'atto della loro assunzione (se avvenuta posteriormente) abbiano già compiuto due anni di esercizio professionale (anche se prestato in farmacie diverse) e si trovano al 2° biennio di esercizio professionale — Collaboratori lire 60.500;

d) per coloro che al 1° gennaio 1957 o all'atto della loro assunzione (se avvenuta posteriormente) abbiano già compiuto 4 anni di esercizio professionale (anche se prestato in farmacie diverse) si trovano al 3° biennio di esercizio professionale — Collaboratori lire 63.000;

e) per coloro che al 1° gennaio 1957 o all'atto della loro assunzione (se avvenuta posteriormente) abbiano già compiuto 6 anni di servizio professionale anche se prestati in farmacie diverse. Collaboratori: lire 66.000.

a) Retribuzione iniziale 1° biennio:

Direttori tecnici professionali: L. 73.000;

Direttore tecnico amministrativo responsabile: lire 83.000;

b) per coloro che al 1° gennaio 1957 o all'atto della loro assunzione (se avvenuta posteriormente) abbiano già compiuto il 1° biennio di esercizio professionale nella stessa qualifica (anche se prestato in farmacie diverse). Direttori tecnici professionali: L. 76.000. Direttore tecnico amministrativo responsabile: L. 86.000;

c) per coloro che al 1° gennaio 1957 o all'atto della loro assunzione (se avvenuta posteriormente) abbiano già compiuto due bienni di esercizio professionale nella stessa qualifica (anche se prestato in farmacie diverse). Direttori tecnici professionali: L. 79.000. Direttore tecnico amministrativo responsabile: L. 90.000;

d) per coloro che al 1° gennaio 1957 o all'atto della loro assunzione (se avvenuta posteriormente) abbiano già compiuto 6 anni (o 3 bienni) di esercizio professionale nella stessa qualifica (anche se prestato in farmacie diverse). Direttori tecnici professionali: L. 82.000. Direttore tecnico amministrativo responsabile: lire 93.000.

Osservazioni:

I presenti minimi afferenti alle due qualifiche di direttori vengono ridotti del 15% per le farmacie rurali.

Art. 2.

AGLI STIPENDI SOPRA RIPORTATI DOVRANNO ESSERE AGGIUNTI

La contingenza per gli impiegati di categoria *A* del *settore commercio* (*che al 1° gennaio 1957 è di L. 3.744* mensili).

Caropane nella misura di L. 520 mensili pari a L. 20 giornaliere.

Gli scatti di anzianità.

Art. 3.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Sono fatte salve dalla presente pattuizione tutte indistintamente le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 4.

ARRETRATI

Gli arretrati di stipendio dal 1° gennaio 1957 dovranno essere corrisposti con lo stipendio del mese di giugno o ratealmente non oltre il mese di luglio p. v.

Art. 5.

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha la durata di un anno dalla data del 10 giugno 1958. Si intenderà tacitamente rinnovato di ugual periodo di tempo se non verrà disdettato con lettera raccomandata R.R. tre mesi prima della sua scadenza.

Chiarimenti a verbale

In attesa che in campo nazionale venga precisata la nuova percentuale per gli scatti di anzianità, in via del tutto provvisoria viene fissata, per gli eventuali scatti di anzianità maturati nel frattempo, la percentuale del 4 % sulla paga conglobata in vigore, salvo conguaglio.

Sindacato Farmacisti Proprietari

Sindacato Farmacisti non Proprietari
C. I S. L.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 5 LUGLIO 1957 PER IL CONGLOBAMENTO DELLE VOCI DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE PRIVATE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il giorno 5 luglio 1957 nella sede dell'Ordine dei farmacisti, in Reggio Emilia, via Campo Marzio n. 11,

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA PROPRIETARI DI FARMACIA di Reggio Emilia rappresentata dal dott. *Francesco Manfredi;*

il SINDACATO PROVINCIALE FARMACISTI NON PROPRIETARI aderente alla C.I.S.L. rappresentato dal Segretario dott. *Franco Pozzi* assistito dal perito industriale *Iori Ermanno* della USP;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) rappresentata dal sig. *Pietro Montanari;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Paolo Losi;*

è stato stipulato il seguente Accordo integrativo provinciale per il conglobamento delle voci della retribuzione del personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie private da valere a tutti gli effetti per la provincia di Reggio Emilia, in relazione a quanto stabilito nell'Accordo nazionale del 15 marzo 1957.

Art. 1.

I minimi di stipendio spettanti al personale laureato e diplomato dipendente da farmacie private in base all'effettuato conglobamento, sono i seguenti:

Direttore tecnico ed amministrativo (uomo e donna	L.	79.850
Direttore tecnico (uomo e donna)	»	77.850
Collaboratore con attività professionale di oltre 4 anni	»	73.850
Collaboratore con attività professionale da 1 a 4 anni	»	67.850
Collaboratore con attività professionale inferiore ad 1 anno .	»	59.850
Collaboratrice con attività professionale di oltre 4 anni (capo famiglia) .	»	73.850
Collaboratrice con attività professionale da 1 anno a 4 (capo famiglia)	»	67.850
Collaboratrice con attività professionale inferiore ad 1 anno (capo famiglia)	L.	59.850
Collaboratrice con attività professionale di oltre 4 anni (non capo famiglia)	»	73.750
Collaboratrice con attività professionale da 1 a 4 anni (non capo famiglia).	»	67.750
Collaboratrice con attività professionale inferiore ad 1 anno (non capo famiglia)	»	59.750

Art. 2.

Per gli scatti di anzianità, le parti si rimandano a quanto stabilito dall'art. 66 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 ottobre 1949 e modificato dal 1° dicembre 1954.

Art. 3.

Gli eventuali scatti della contingenza dal 1° gennaio gennaio 957, secondo le modalità stabilite dall'Accordo interconfederale 29 aprile 957 per il settore commercio, opereranno in ascesa o diminuzione sui minimi salariali fissati all'art. 1 del presente Accordo.

Art. 4.

Le parti riconfermano che il periodo delle ferie spettante al personale è riferito ai soli giorni lavorativi e quindi prolungabile in relazione alle festività nazionali, infrasettimanali e domeniche cadenti in tale periodo.

Art. 5.

Il presente accordo integrativo assorbe il precedente Contratto provinciale di lavoro stipulato in Reggio Emilia il 2 luglio 1954 presso la sede dell'Ordine, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 6.

Esso entra in vigore dal 1° gennaio 1957 e seguirà le sorti del Contratto collettivo di lavoro rimanendo però in vigore sino al suo completo rinnovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1014.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Udine, l'accordo collettivo 29 luglio 1960, relativo ai mezzadri, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori e il Sindacato Mezzadri della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Mezzadri - C.I.S.L. -, la Federmezzadri di Udine e Pordenone - C.G.I.L., il Sindacato Provinciale Mezzadri - U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 24 della provincia di Udine, in data 3 giugno 1961, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Udine, l'accordo collettivo 29 luglio 1960, relativo ai mezzadri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Udine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 40. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 29 LUGLIO 1960 RELATIVO AI MEZZADRI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Il giorno 29 luglio 1960

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dal suo Presidente dott. *Gaetano Scorzon* e dal Vicepresidente Co. dott. ing. *Guecello di Porcia,* assistiti dal Direttore dott. *Fabio Foschi;*

il SINDACATO MEZZADRI aderente alla FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente sig. *Alcide Marcuzzi* assistito dal segretario dott. *Venturelli;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE MEZZADRI aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario sig. *Gildo Minato* assistito dal sig. *Mario Zatti,* dirigente del settore agricolo della C.I.S.L. e dalla delegazione composta dai sigg. *Sergio Mitri, Renzo Azzani* e *Antonio Venuti;*

la FEDERMEZZADRI DI UDINE E PORDENONE aderenti alla C.G.I.L., rappresentata rispettivamente dai sigg. *Olivo Burini* e *Luigi Montico* assistiti dalla delegazione composta dai sigg. *Felice Pozzan, Egidio Fontana, Igino Tarlon, Sergio Puntin* e *Ottavio Armellino;*

il SINDACATO PROVINCIALE MEZZADRI aderenti alla U.I.L., rappresentato dal sig. *Luciano Tion,* assistito dal signor *Guido Filippini;*

nello spirito degli accordi interconfederali del 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, nel superiore interesse e al fine di mantenere i buoni rapporti fra le parti, si è addivenuti al seguente accordo sul Patto Generale di Mezzadria, della Provincia di Udine, del 24 settembre 1935:

1. Fermo restando il testo integrale dell'art. 17 circa gli obblighi del mezzadro, le lire una previste al 2° capoverso della lettera *f),* per i trasferimenti a distanza superiore a 6 km., vengono aggiornate a L. 100.

2. Fermo restando il testo integrale dell'art. 18 circa il riparto delle spese fra contraenti, le lire 10 previste all'8° capoverso, per la quota forfaittaria per l'ordinaria manutenzione degli attrezzi mezzadrili, vengono aggiornate a L. 1.000.

3. Fermo restando quanto stabilito dal testo dell'art. 30 per i miglioramenti fondiari in genere, le parti, circa i nuovi impianti, precisano che tutte le spese, compresa la mano d'opera, del primo anno d'impianto dei frutteti o vigneti, sono a totale carico del concedente, il quale concorderà preventivamente col mezzadro, nel caso questi effettui i lavori a norma del 3° capoverso del precitato art. 30, l'ammontare della retribuzione dovutagli per tali prestazioni prendendo a base la tariffa degli avventizi. In caso di mancato accordo le parti potranno rivolgersi alle rispettive organizzazioni. L'accredito di detto importo dovrà essere effettuato sul libretto colonico entro il termine della annata agraria in cui viene effettuato l'impianto.

Dopo l'annata agraria d'impianto le nuove piantagioni saranno prese in consegna dal mezzadro che sarà tenuto alla loro manutenzione.

Per i vigneti nel solo caso che il mezzadro lasci il podere al termine del 2° e 3° anno dopo l'impianto, gli verrà accreditata una somma per la mano d'opera data durante il solo 2° anno, per le spese di anticrittogamici, antiparassitari e concimi per la concimazione localizzata sostenute sempre nel 2° anno pari a quella concordata per l'anno dell'impianto, escluso naturalmente l'eventuale importo che venisse accreditato per lo scasso d'impianto in quanto fatto dal mezzadro; nulla competerà al mezzadro per il 3° anno.

Qualora la permanenza del mezzadro nel podere dovesse protrarsi dopo il 3° anno, nessun accredito a nessun titolo dovrà essergli corrisposto salvo quanto disposto per il 1° anno d'impianto.

Per i frutteti specializzati, fermo restando quanto soprafissato per il 1° anno d'impianto, nel solo caso che il mezzadro lasci il fondo al termine del 2° e 3° anno, gli verranno accreditate tutte le spese da esso sostenute per i rispettivi anni di permanenza, compreso il valore della mano d'opera prestata, per la manutenzione e conservazione degli impianti stessi. L'importo di tali spese sostenute dal mezzadro per il 2° e 3° anno potrà essere preventivamente concordato fra le parti ed annotato sul libretto con riserva di accredito nel caso che il mezzadro lasci il podere al termine del 2° e 3° anno.

L'accredito delle spese sostenute e determinate come sopra per il 2° e 3° anno verrà riconosciuto al mezzadro anche nel caso lasci il podere al termine del 4° anno. Nulla competerà al mezzadro per il 4° anno. Se la permanenza del mezzadro sul podere si protrarrà oltre il 4° anno nessun accredito gli verrà effettuato eccetto quanto disposto per il 1° anno agrario d'impianto.

4. In armonia con quanto stabilito dall'art. 33 del Patto Generale di mezzadria, attualmente in vigore in provincia di Udine, le parti concordano che l'aggiornamento e l'annotazione dei conti sui libretti colonici debbano effettuarsi due volte all'anno: in luglio e novembre fermo restando l'obbligo di chiusura annuale secondo quanto previsto dal precitato art. 33.

Il concedente è tenuto altresì ad aggiornare il libretto colonico al mezzadro ogni qualvolta questi ne faccia motivata richiesta, entro un periodo di 15 giorni.

5. Impegni a verbale dell'Associazione agricoltori:

a) Per eventuali aziende per le quali venisse segnalato e riscontrato il mancato accredito al mezzadro della somma dovutagli per i miglioramenti fondiari effettuati in passato a norma dell'art. 30, 1°, 2° e 4° capoverso del Patto Generale di mezzadria, l'Associazione Agricoltori s'impegna di intervenire affinchè venga effettuato entro la corrente annata agraria.

b) Per eventuali aziende per le quali venisse segnalata e riscontrata la ritardata chiusura dei conti colonici delle decorse annate agrarie, l'Associazione Agricoltori s'impegna ad intervenire in argomento per una sollecita definizione del dare e dell'avere entro la corrente annata agraria.

6. Restano salve le clausole di maggior favore in atto per gli articoli concordati.

7. Il presente accordo nel suo complesso ed in ogni singolo articolo entra in vigore alla data odierna e decadrà col decadere del Patto Generale di mezzadria per la Provincia di Udine, stipulato in data 24 settembre 1935 e di cui entra far parte integrante.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1015.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinemateatri delle provincie di Ancona, Arezzo, Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Napoli, Reggio Calabria e Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti il contratto collettivo nazionale 13 marzo 1957 e l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e teatri;

Visto, per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1960, e relative tabelle, stipulato tra la Sezione Industriali dello Spettacolo e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo U.I.L. ;

Visto, per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo integrativo 7 maggio 1955, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione degli Industriali Sezione Provinciale dello Spettacolo e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori dello Spettacolo C.G.I.L. ; cui ha aderito, in data 6 febbraio 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

Visto, per la provincia di Cagliari, l'accordo collettivo integrativo 1 febbraio 1960, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. ;

Visto, per la provincia di Caltanissetta, l'accordo collettivo integrativo 26 marzo 1960, stipulato tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema A.G.I.S. e la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo C.I.S.L. -, la C.I.S.N.A.L.; e, in data 20 luglio 1960, tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema A.G.I.S. e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, l'Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Catanzaro, l'accordo collettivo integrativo 26 aprile 1960, e relative tabelle, stipulato tra il Gruppo Provinciale Industriali dello Spettacolo e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. ;

Visto, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 20 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo U.I.L. ;

Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 9 dicembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali Sezione Spettacolo e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori dello Spettacolo C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. ; la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. ;

Visti, per la provincia di Roma:

— l'accordo collettivo integrativo 27 giugno 1960, e relativa tabella, limitatamente ai piccoli esercizi della città di Roma;

— l'accordo collettivo integrativo 20 luglio 1960, e relative tabelle;

— l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960, limitatamente ai locali della fascia esterna della città di Roma;

tutti stipulati tra l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema Sezione Provinciale e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo U.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo C.I.S.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Ancona, in data 22 luglio 1961, n. 16 della provincia di Arezzo in data 30 luglio 1961, n. 7 della provincia di Cagliari, in data 30 giugno 1961, n. 4 della provincia di Caltanissetta, in data 27 giugno 1961, n. 16 della provincia di Catanzaro, in data 16 giugno 1961, n. 37 della provincia di Napoli, in data 30 giugno 1961, n. 12 della provincia di Reggio Calabria, in data 20 luglio 1961, n. 15 della provincia di Roma, in data 25 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per l quali sono stati stipulati, relativamente ai lavorato dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-tea

trali, i sotto indicati accordi collettivi integrativi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi stessi, annessi al presente decreto:

— per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo 9 febbraio 1960;

— per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 7 maggio 1955;

— per la provincia di Cagliari, l'accordo collettivo 1 febbraio 1960;

— per la provincia di Caltanissetta, l'accordo collettivo 26 marzo 1960;

— per la provincia di Catanzaro, l'accordo collettivo 26 aprile 1960;

— per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo 20 settembre 1959;

— per la provincia di Reggio Calabria, l'accordo collettivo 9 dicembre 1959;

— per la provincia di Roma, gli accordi collettivi 27 giugno 1960, 20 luglio 1960 e 1 agosto 1960.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle provincie di Ancona, Arezzo, Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Napoli, Reggio Calabria e Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 31. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 FEBBRAIO 1960 PER I DIPENDENTI DEGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Addì 9 febbraio 1960, in Ancona, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona,

tra

la SEZIONE INDUSTRIALI DELLO SPETTACOLO della Provincia di Ancona, rappresentata dal presidente comm. *Enrico Coppi* e dai consiglieri signori *Antonio Cremonesi* e *Alvaro Stoppani,* con l'assistenza dell'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Ancona, rappresentata dal vice segretario generale dott. *Vincenzo Valentino*

e

il SINDACATO PROVINCIALE DI ANCONA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentato dal sig. *Filadelfio Civerchia,* assistito dalla CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO nella persona del sig. *Nazzareno Saltamartini*;

il SINDACATO PROVINCIALE DI ANCONA DELLA FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentato dal sig. *Alberto Santarelli,* assistito dalla UNIONE PROVINCIALE C.I.S.L., nella persona del sig. *Luigi Pietripaoli*;

il SINDACATO PROVINCIALE DI ANCONA DELLA FEDERAZI[illegible] ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, r[illegible] presentato dalla sig.ra *Cortucci Rosa,* assistita dal [illegible] vizio sindacale della CAMERA PROVINCIALE U.I.L.. n[illegible] persona del geom. *Ennio Mancini* e dal segretario d[illegible] CAMERA SINDACALE PROVINCIALE U.I.L. sig. *Vittorio Gentili,*

si è proceduto alla determinazione dei minimi di retribuzione spettanti ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Ancona, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Nazionale Salariale di Categoria 12 agosto 1959.

Art. 1.

Tenuta presente la situazione salariale in atto nella Provincia di Ancona per la categoria dei cinema e cinema-teatri, le parti convengono di aggiornare i preesistenti minimi di retribuzione per adeguarli ai quelli determinati con il succitato Accordo Nazionale salariale approntandosi separate tabelle per i locali ubicati nel Comune di Ancona e nei Comuni della Provincia, tenendosi peraltro conto se ad attività saltuaria o continuativa e se trattasi di locali di 1ª, 2ª, 3ª categoria oppure di 4ª e 5ª categoria.

Art. 2.

Sulla base di quanto convenuto all'art. 1, vengono siglate le allegate 8 tabelle dei minimi di retribuzione le quali costituiscono parte integrante del presente accordo salariale.

Art. 3.

Il presente Accordo decorre dal 18 dicembre 1959 al 31 dicembre 1961.

Art. 4.

Per quanto non indicato nel presente Accordo le parti si richiamano all'Accordo Nazionale salariale 12 agosto 1959 al quale intendono uniformarsi.

Specchio delle retribuzioni minime spettanti al personale dipendente dai cinema e cinema-teatri della provincia di Ancona (Zona VIII) in applicazione dell'accordo nazionale salariale 12 agosto 1959 e dell'accordo provinciale 9 febbraio 1960

TABELLA 1ª

[illegible]alevole per i cinema di 1ª, 2ª e 3ª categoria ad attività continuativa del Comune di Ancona

QUALIFICHE	RETRIBUZIONE ORARI Paga base	3° Elemento
1° Operatore	215,10	—
2° Operatore	192,10	—
Aiuto operatore	135,45	—
Apprendista operatore di età tra i 18 e 20 anni	129,10	—
Apprendista operatore di età tra i 17 e i 18 anni	101,90	—
Apprendista operatore di età tra i 16 e i 17 anni	68,05	—
Maschera controllo - Affissatore (operaio comune)	142,50	—
Maschera di sala « A » (Uomini manovale comune)	133,30	2 —
Maschera di sala « B » (Uomini)	126,10	6,90
Lucciola di età sopra i 20 anni	108,85	3,35
Lucciola di età dai 18 ai 20 anni	88,50	3,35
Lucciola di età dai 16 ai 18 anni	83,25	3,35
Personale di pulizia « A »	130,05	3,15
Personale di pulizia « B »	108,85	—
Bigliettaio di età sopra i 20 anni	117,35	—
Bigliettaio di età sotto i 20 anni	97,90	—

Custode: retribuzione giornaliera per 10 ore L. 1.218.

TABELLA 2ª

Valevole per i cinema di 1ª, 2ª e 3ª categoria ad attività continuativa dei Comuni della Provincia di Ancona (*esclusa Ancona*)

QUALIFICHE	RETRIBUZIONE ORARIA Paga base	3° Elemento
1° Operatore	209,05	—
2° Operatore	190,35	—
Aiuto operatore	135,45	—
Apprendista operatore di età tra i 18 e i 20 anni	129,10	—
Apprendista operatore di età tra i 17 e i 18 anni	101,90	—
Apprendista operatore di età tra i 16 e i 17 anni	68,05	—
Maschera controllo Affissatore (operaio comune)	142,50	—
Maschera di sala « A » (Uomini manovale comune)	132,95	2 —
Maschera di sala « B » (Uomini)	125,75	6,90
Lucciola di età sopra i 20 anni	108,85	3,35
Lucciola di età dai 18 ai 20 anni	88,50	3,35
Lucciola di età dai 16 ai 18 anni	83,25	3,35
Personale di pulizia « A »	130,05	3,15
Personale di pulizia « B »	108,85	—
Bigliettaio di età sopra i 20 anni	117,35	—
Bigliettaio di età sotto i 20 anni	97,90	—

Custode: retribuzione giornaliera per 10 ore - L. 1.218.

TABELLA 3ª

Valevole per i cinema di 1ª, 2ª e 3ª categoria ad attività saltuaria del Comune di Ancona

QUALIFICHE	RETRIBUZIONE ORARIA Paga base	3° Elemento
1° Operatore	197,90	—
2° Operatore	180,40	—
Aiuto operatore	130,20	—
Apprendista operatore di età tra i 18 e i 20 anni	124,05	—
Apprendista operatore di età tra i 17 e i 18 anni	97,05	—
Apprendista operatore di età tra i 16 e i 17 anni	64,85	—
Maschera controllo Affissatore (operaio comune)	139,35	—
Maschera di sala « A » (Uomini manovale comune)	130,85	2 —
Maschera di sala « B » (Uomini)	123,55	6,90
Lucciola di età sopra i 20 anni	108,85	3,35
Lucciola di età dai 18 ai 20 anni	88,50	3,35
Lucciola di età dai 16 ai 18 anni	83,25	3,35
Personale di pulizia « A »	130,05	3,15
Personale di pulizia « B »	108,85	—
Bigliettaio di età sopra i 20 anni	112,35	—
Bigliettaio di età sotto i 20 anni	94,05	—

Custode: retribuzione giornaliera per 10 ore L. 1.218.

TABELLA 4ª

Valevole per i cinema di 1ª, 2ª e 3ª categoria ad attività saltuaria dei Comuni della Provincia di Ancona (*esclusa Ancona*)

QUALIFICHE	RETRIBUZIONE ORARIA Paga base	3° Elemento
1° Operatore	194,45	—
2° Operatore	180,40	—
Aiuto operatore	130,20	—
Apprendista operatore di età tra i 18 e i 20 anni	124,05	—
Apprendista operatore di età tra i 17 e i 18 anni	97,05	—
Apprendista operatore di età tra i 16 e i 17 anni	64,85	—
Maschera controllo Affissatore (operaio comune)	139,35	—
Maschera di sala « A » - (Uomini manovale comune)	130,85	2 —
Maschera di sala « B » - (Uomini)	123,55	6,90
Lucciola di età sopra i 20 anni	108,85	3,35
Lucciola di età dai 18 ai 20 anni	88,50	3,35
Lucciola di età dai 16 ai 18 anni	83,25	3,35
Personale di pulizia « A »	130,05	3,15
Personale di pulizia « B »	108,85	—
Bigliettaio di età sopra i 20 anni	112,35	—
Bigliettaio di età sotto i 20 anni	94,05	—

Custode: retribuzione giornaliera per 10 ore L. 1.218.

TABELLA 5ª

Valevole per i cinema di 4ª e 5ª categoria ad attività continuativa del Comune di Ancona

QUALIFICHE	RETRIBUZIONE ORARIA Paga base	3° Elemento
1° Operatore	194,80	—
2° Operatore	178,20	—
Aiuto operatore	135,45	—
Apprendista operatore di età tra i 18 e i 20 anni	129,10	—
Apprendista operatore di età tra i 17 e i 18 anni	101,90	—
Apprendista operatore di età tra i 16 e i 17 anni	68,05	—
Maschera controllo Affissatore (operaio comune)	142,50	—
Maschera di sala « A » (Uomini manovale comune)	132,95	2 —
Maschera di sala « B » (Uomini)	125,75	6,90
Lucciola di età sopra i 20 anni	108,70	3,35
Lucciola di età dai 18 ai 20 anni	88,35	3,35
Lucciola di età dai 16 ai 18 anni	82,85	3,35
Personale di pulizia « A »	130,05	3,15
Personale di pulizia « B »	108,85	—
Bigliettaio di età sopra i 20 anni	117,35	—
Bigliettaio di età sotto i 20 anni	97,90	—

Custode: retribuzione giornaliera per 10 ore L. 1.218.

TABELLA 6ª

Valevole per i cinema di 4ª e 5ª categoria ad attività continuativa dei Comuni della Provincia di Ancona (*esclusa Ancona*)

QUALIFICHE	RETRIBUZIONE ORARIA Paga base	3° Elemento
1° Operatore	191,25	—
2° Operatore	175,35	—
Aiuto operatore	135,45	—
Apprendista operatore di età tra i 18 e i 20 anni	129,10	—
Apprendista operatore di età tra i 17 e i 18 anni	101,90	—
Apprendista operatore di età tra i 16 e i 17 anni	68,05	—
Maschera controllo - Affissatore (operaio comune)	142,50	—
Maschera di sala « A » (Uomini manovale comune)	132,55	2 —
Maschera di sala « B » - (Uomini)	125,75	6,90
Lucciola di età sopra i 20 anni	108,85	3,35
Lucciola di età dai 18 ai 20 anni	88,50	3,35
Lucciola di età dai 16 ai 18 anni	83,25	3,35
Personale di pulizia « A »	130,05	3,15
Personale di pulizia « B »	108,85	—
Bigliettaio di età sopra i 20 anni	117,35	—
Bigliettaio di età sotto i 20 anni	97,90	—

Custode: retribuzione giornaliera per 10 ore L. 1.218.

TABELLA 7ª

Valevole per i cinema di 4ª e 5ª categoria ad attività saltuaria del Comune di Ancona

QUALIFICHE	RETRIBUZIONE ORARIA Paga base	3° Elemento
1° Operatore	179,65	—
2° Operatore	168,20	—
Aiuto operatore	130,20	—
Apprendista operatore di età tra i 18 e i 20 anni	124,05	—
Apprendista operatore di età tra i 17 e i 18 anni	97,05	—
Apprendista operatore di età tra i 16 e i 17 anni	64,85	—
Maschera controllo Affissatore (operaio comune)	139,35	—
Maschera di sala « A » (Uomini manovale comune)	130,85	2 —
Maschera di sala « B » - (Uomini)	123,55	6,90
Lucciola di età sopra i 20 anni	108,85	3,35
Lucciola di età dai 18 ai 20 anni	88,50	3,35
Lucciola di età dai 16 ai 18 anni	83,25	3,35
Personale di pulizia « A »	130,05	3.15
Personale di pulizia « B »	108,85	—
Bigliettaio di età sopra i 20 anni	112,35	—
Bigliettaio di età sotto i 20 anni	94,05	—

Custode: retribuzione giornaliera per 10 ore L. 1.218.

TABELLA 8ª

Valevole per i cinema di 4ª e 5ª categoria ad attività saltuaria dei Comuni della Provincia di Ancona (*esclusa Ancona*)

QUALIFICHE	RETRIBUZIONE ORARIA Paga base	3° Elemento
1° Operatore	178,30	—
2° Operatore	166,90	—
Aiuto operatore	130,20	—
Apprendista operatore di età tra i 18 e i 20 anni	124,05	—
Apprendista operatore di età tra i 17 e i 18 anni	97,05	—
Apprendista operatore di età tra i 16 e i 17 anni	64,85	—
Maschera controllo Affissatore (operaio comune)	139,35	—
Maschera di sala « A » (Uomini manovale comune)	130,85	2 —
Maschera di sala « B » (Uomini)	123,55	6,90
Lucciola di età sopra i 20 anni	108,85	3,35
Lucciola di età dai 18 ai 20 anni	88,50	3,35
Lucciola di età dai 16 ai 18 anni	83,25	3,35
Personale di pulizia « A »	130,05	3,15
Personale di pulizia « B »	108,85	—
Bigliettaio di età sopra i 20 anni	112,35	—
Bigliettaio di età sotto i 20 anni	94,05	—

Custode: retribuzione giornaliera per 10 ore L. 1.218.

TABELLA IMPIEGATI

CATEGORIA	STIPENDIO MINIMO MENSILE Uomini	Donne
1ª Categoria	69.151	69.151
2ª *Categoria*:		
superiore ai 21 anni	51.569	44.378
inferiore a 21 anni	44.771	38.142
3ª *Categoria*: A):		
superiore ai 21 anni	37.918	32.637
dai 20 ai 21 anni	36.457	30.784
dai 19 ai 20 anni	34.996	27.694
dai 18 ai 19 anni	32.132	25.616
dai 17 ai 18 anni	27.694	23.481
3ª *Categoria*: B):		
superiore ai 21 anni	32.075	27.581
dai 20 ai 21 anni	30.615	26.346
dai 19 ai 20 anni	29.716	24.717
dai 18 ai 19 anni	27,863	21,796
dai 17 ai 18 anni	23.537	19.886

NORME DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE

Impiegati:

Le retribuzioni degli impiegati sono fissate in relazione all'orario massimo di lavoro di 48 ore settimanali. Esse saranno proporzionalmente ridotte nel caso di orari di lavoro settimanali inferiori alle 40 ore.

Operatori:

Le mansioni del primo operatore e del secondo operatore sono identiche. Ad entrambi compete il provvedere alla proiezione e alla manutenzione delle macchine, degli impianti di cabina, degli impianti elettrici e degli impianti acustici.

E' primo operatore quello fra gli operatori cui, avendo il datore di lavoro espressamente affidato la responsabilità del perfetto funzionamento dei predetti impianti, risponde verso il datore di lavoro medesimo della loro piena e costante efficienza.

Maschere:

1) Con la denominazione « maschera controllo » si indicano i lavoratori addetti esclusivamente al controllo degli spettatori agli ingressi del locale ed alle uscite esterne permanentemente aperte.

2) Con la denominazione « maschere di sala A » si indicano i lavoratori maschi addetti alla sorveglianza della sala di spettacolo ai fini del mantenimento dell'ordine e della disciplina degli spettatori; con la denominazione « maschera di sala B » si indicano i lavoratori maschi che, oltre i predetti compiti, provvedono all'accompagnamento degli spettatori ai posti.

3) Con la denominazione di « lucciola » si indicano i lavoratori di ambo i sessi che attendono prevalentemente all'accompagnamento degli spettatori ai posti.

Personale di pulizia:

1) Con la denominazione « personale di pulizia A », si indicano i lavoratori addetti ai lavori di pulizia per i quali occorre l'uso di scale (pulitura di finestre, lampadari ecc.).

2) Con la denominazione « personale di pulizia B » si indicano i lavoratori addetti agli altri lavori di pulizia.

Custodi:

1) La retribuzione dei custodi è fissata in relazione all'orario massimo di lavoro previsto dai commi secondo e quarto dell'art. 10 — titolo primo — del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti cinema 13 marzo 1957.

Nel caso di orari di lavoro inferiori, le retribuzioni stesse saranno proporzionalmente ridotte.

2) Il custode diurno, nell'ambito dell'orario normale di lavoro può essere utilizzato in mansioni rientranti nella sua categoria (maschera controllo, affissatore ecc.) nonchè in piccoli lavori di manutenzione.

3) Il custode diurno, che gode dell'alloggio gratuito nel cinematografo o nelle immediate vicinanze di esso, è tenuto, per la retribuzione percepita, ad intervenire in caso di allarme notturno, a custodire le cose mobili a lui affidate, ad aprire e chiudere ogni volta che occorra il locale o gli uffici annessi.

4) Al custode notturno compete la retribuzione prevista per il custode diurno, aumentata della maggiorazione del lavoro notturno (15%).

Mansioni varie:

1) Nel caso di mansioni promiscue, sempre che la mansione superiore non sia prevalente quantitativamente rispetto alla mansione inferiore, si applicherà la retribuzione prevista per la mansione inferiore, maggiorata del 10%.

2) Per le mansioni non espressamente indicate nelle allegate tabelle si provvede a termini dell'art. 6 del Titolo 1 del Contratto Nazionale di lavoro per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinemateatrali 13 marzo 1957.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 7 MAGGIO 1955 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

L'anno 1955 addì 7 del mese di maggio in Arezzo,

tra

la SEZIONE PROVINCIALE DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo presidente sig. *Antonio Cutini* e geom. *Matteo Romanelli,* assistiti dal dott. *Guido Goti* e dal sig. *Virgilio Malatesti* dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Arezzo,

e

il SINDACATO PROVINCIALE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentato dai sigg. *Dino Monticini* e *Simonetto Simi,* assistiti dal sig. *Francesco Andreini* della Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Arezzo;

A seguito degli accordi di massima raggiunti nella riunione tenutasi in Roma presso l'A.G.I.S., con la assistenza delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, è stato stipulato il presente accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 4 dicembre 1954, da valere per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinemateatri della Provincia di Arezzo.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

In relazione a quanto previsto dall'art. 8 dell'accordo nazionale 4 dicembre 1954, i nuovi minimi orari di retribuzione unificata comprensivi della indennità di contingenza in vigore al 31 luglio 1954, e della quota base di caropane di L. 20 giornaliere (2,50 orarie), sono i seguenti:

a) *Cinema del Capoluogo di Provincia escluso l'Odeon*:

	Uomini	Donne
1° operatore oltre 20 anni	173,50	—
2° operatore oltre 20 anni	139,70	—
Altri operai specializzati	158,10	—
Operai qualificati	134,85	—
Apprendisti operatori oltre 20 anni	133 —	—
Apprendisti operatori dai 18 ai 20 anni	124,40	—
Apprendisti operatori dai 17 ai 18 anni	98,20	—
Apprendisti operatori dai 16 ai 17 anni	65,60	—
Affissatore oltre 20 anni	114,75	—
Maschera controllo oltre 20 anni	114,75	111,70
Maschera di sala oltre 20 anni	112 —	111 —
Maschera accompagnamento o lucciola:		
oltre 20 anni	112 —	111
dai 18 ai 20 anni	101,90	90,40
dai 16 ai 18 anni	80,50	80,50
Personale di pulizia	112 —	111 —
Bigliettai oltre 20 anni	125,85	102,80
Bigliettai dai 18 ai 20 anni	115,50	84,10
Custodi oltre 20 anni (retribuzione giornaliera)	950 —	644 —

In aggiunta ai suddetti minimi dovrà essere corrisposta la indennità di contingenza costituitasi successivamente al 31 luglio 1954.

b) Per i cinema Odeon di Arezzo e per quelli dei Centri di Montevarchi e S. Giovanni V i minimi suddetti aumentati della indennità di contingenza costituitasi dopo il 31 luglio 1954, pari al valore di due punti, sono ridotti del 10%.

c) Per i cinema dei Centri di Sansepolcro e Bibbiena, tale riduzione è del 15%.

d) Per i cinema del rimanente territorio della Provincia e per tutti i cinema classificati nel piccolo esercizio la suddetta riduzione è elevata al 25%.

Per tanto nuovi minimi orari da valere per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema-teatri della Provincia di Arezzo, comprensivi della nuova indennità di contingenza costituitasi successivamente al 31 luglio 1954, risultano dalla tabella allegata.

Art. 2.

Le parti concordano di comprendere nel piccolo esercizio tutti quei cinema che sono o saranno classificati tali dalle competenti Commissioni.

Art. 3.

MAGGIORAZIONE PER LAVORO FESTIVO

In relazione a quanto previsto dal punto 1° dell'articolo 3 dell'accordo nazionale 4 dicembre 1954 e, limitatamente al piccolo esercizio, si conviene che la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo compreso quello compiuto nelle festività nazionali ed infrasettimanali di cui ai punti *d*) ed *f*) in deroga all'art. 2 dell'accordo di rinnovazione del contratto nazionale, sono fissate rispettivamente nella misura del 25%, restando invariate tutte le altre percentuali di maggiorazione.

Art. 4.

La maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali ed infrasettimanali prevista dal punto 2° dell'art. 9 dell'accordo nazionale 4 dicembre 1954, è estesa a tutti quei lavoratori saltuari che effettuano meno di 4 giornate lavorative la settimana.

Tale maggiorazione si intende così scomposta:

gratifica natalizia .	8%
ferie	4%
festività nazionali ed infrasettimanali	6%
Totale	18%

Art. 5.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo integrativo provinciale ha la stessa decorrenza e durata dell'accordo nazionale 4 dicembre 1954 del quale forma parte integrante e ne segue le sorti a tutti gli effetti.

Tabella dei nuovi minimi di retribuzione conglobati, comprensivi della nuova indennità di contingenza costituitasi dopo il 31 luglio 1954 da valere per il personale operaio dipendente dai cinema e teatri della provincia di Arezzo in applicazione dell'accordo nazionale di categoria in vigore dal 1 novembre 1954.

CATEGORIE	Cinema del capoluogo escluso "Odeon"		"Odeon" di Arezzo e cinema dei centri di Montevarchi e S. Giovanni V.		Cinema dei centri di Bibbiena e Sansepolcro		Rimanenti cinema provincia e piccoli esercizi di tutta la provincia	
	Paga oraria		Paga oraria		Paga oraria		Paga oraria	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
1° operatore oltre 20 anni	176,69	—	159,03	—	150,18	—	132,51	—
2° operatore oltre 20 anni	142,89	—	128,61	—	121,45	—	107,16	—
Altri operai specializzati	161,29	—	145,17	—	137,09	—	120,96	—
Operai qualificati oltre 20 anni:								
Apprendisti operatori	137,74	—	123,97	—	117,07	—	103,30	—
— Superiori ai 20 anni	135,50	—	121,95	—	115,17	—	101,62	—
— Tra i 18 e i 20 anni	126,78	—	114,11	—	107,76	—	95,08	—
— Tra i 17 e i 18 anni	100,08	—	90,08	—	85,06	—	75,06	—
— Tra i 16 e i 17 anni	67,48	—	60,74	—	57,35	—	50,61	—
Affissatore oltre 20 anni . . .	117,25	—	105,53	—	99,66	—	87,93	—
Maschera controllo oltre 20 anni	117,25	113,82	105,53	102,44	99,66	96,74	87,93	85,36
Maschera di sala oltre 20 anni	114,50	113,12	103,05	101,81	97,32	96,15	85,87	84,84
Maschera di accompagnamento o lucciola:								
— Superiore ai 20 anni	114,50	113,12	103,05	101,81	97,32	96,15	85,87	84,84
— Tra i 18 e i 20 anni	104,28	92,52	93,86	83,27	88,63	78,64	78,21	69,39
— Tra i 16 e i 18 anni	82,38	82,12	74,15	73,91	70,02	69,80	61,78	61,59
Personale di pulizia	114,50	113,12	103,05	101,81	97,32	96,15	85,87	84,84
Bigliettai:								
— Superiori ai 20 anni .	128,54	105,05	115,69	94,55	109,26	89,29	96,40	78,78
— Inferiori ai 20 anni	118 —	85,91	106,20	77,32	100,30	73,02	88,50	64,43
Custodi (retribuzione giornaliera)	970 —	661 —	873 —	594,90	824,50	561,85	727,50	495,75

Le retribuzioni di cui sopra sono comprensive della quota base di caropane di L. 2,50 orarie (L. 20 giornaliere) e della nuova indennità di contingenza attualmente in vigore. Agli operatori dovranno essere corrisposti in aggiunta ai suddetti minimi gli eventuali aumenti periodici di anzianità.

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1° FEBBRAIO 1960 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Addì 1 febbraio 1960, in Cagliari

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI rappresentata dal dottor *Loris Loriga;* la UNIONE SINDACALE DELLA C.I.S.L. di Cagliari, rappresentata dal sig. *Tullio Petricci,* in conformità dell'art. 4 dell'accordo 12 agosto 1959 per i dipendenti degli esercenti cinema, le parti hanno concordato l'acclusa tabella salariale per i dipendenti delle sale cinematografiche della provincia.

Tabella salariale per i dipendenti dalle sale cinematografiche valida per ambo i sessi - Decorrenza 18 dicembre 1959

QUALIFICHE	CAGLIARI (capoluogo)	Provincia e fraz. di Cagliari	
		Esercizi fino alla 4ª categ. compresa	Esercizi di 5ª categoria
	Paga oraria	Paga oraria	Paga oraria
1° operatore . . .	199,35	178 —	175 —
2° operatore.	178,25	163 —	160 —
Operaio specializzato	160,35	147 —	145 —
Operaio qualificato.	141,50	139 —	135 —
Appr. operat. oltre 20 anni	133,70	125 —	120 —
» » da 18 a 20 »	125,30	117 —	110 —
» » » 17 » 18 »	98,95	92 —	85 —
» » » 16 » 17 »	66,85	61 —	55 —
Operaia comune - maschera controllo - affissatore	130,10	128 —	125 —
Operaio comune - maschera di sala *A*	124,15	120 —	117 —
Maschera di sala *B*	124,35	120 —	117 —
Lucciola	98,60	78 —	75 —
Personale di pulizia *A*	124,55	120 —	117 —
Personale di pulizia *B*	98,60	78 —	75 —
Bigliettaio	114,05	110 —	105 —
Custode paga giornaliera	1.071 —	1.030 —	1.020 —

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 MARZO 1960 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Addì ventisei marzo 1960 in Caltanissetta,

tra

l'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA SEZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA, rappresentata dal suo presidente avv. *Salvatore Arcarese,* assistito dagli esercenti signori dott. *Saverio Bonanno,* avv. *Russo Ernesto,* nonchè dal dott. *Alberto Manzella,*

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal segretario provinciale di categoria sig. *Napolitano Francesco,* assistito dal dott. *Salvatore Falcone,* sig. *Luigi Alberti* e sig. *Salvatore Bosco;*

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI SPETTACOLO, rappresentata dal sig. *Minichelli Giuseppe,*

è stato stipulato il presente accordo integrativo al Contratto Nazionale 12 agosto 1959, da valere per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cine-teatrali siti nei Comuni della Provincia di Caltanissetta, escluso il Capoluogo.

Il presente accordo viene stipulato a norma dello art. 4 del richiamato contratto Nazionale 12 agosto 1959

Art. 1.

RETRIBUZIONI

Le retribuzioni che gli esercizi cinematografici e cineteatrali, siti nei seguenti comuni della Provincia di Caltanissetta, dovranno corrispondere ai propri dipendenti saranno quelle stabilite dalle tabelle *A* e *B* del predetto Contratto Nazionale per la Città di Caltanissetta, ridotte delle percentuali indicate a fianco:

Comuni con popolazione fino a 15.000 ab. del 45%
Comuni con popolazione fino a 25.000 ab. del 35%
Comuni con popolazione fino a 35.000 ab. del 30%
Comuni con popolazione fino a 45.000 ab. del 25%
Comuni con popolazione oltre 45.000 ab. del 15%

Poichè le predette retribuzioni, per quanto riguarda gli operai, si riferiscono a lavoratori di età superiore ai 20 anni, si determinano le seguenti ulteriori riduzioni per lavoratori aventi età inferiore:

Operatori tra i 18 e i 20 anni 8%

Altre categorie operaie:

tra i 16 e i 18 anni 12%

tra i 18 e i 20 anni 8%

Art. 2.

RETRIBUZIONI ESERCIZI « PICCOLO ESERCIZIO »

Le retribuzioni dei dipendenti dagli esercizi di cui all'art. 5 del titolo 4° del Contratto Nazionale di Lavoro 13 marzo 1957 (Piccolo Esercizio) saranno quelle di cui alle tabelle *A* e *B* del Contratto Nazionale 12 agosto 1959 ridotte, per il Capoluogo di Catalnissetta, del 10% e per gli esercizi siti nei Comuni di cui al precedente art. 1 di una ulteriore percentuale del 10%.

Atr. 3.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo integrativo provinciale entrerà in vigore dal 15 febbraio 1960; esso seguirà come durata la stessa sorte del più volte richiamato Contratto Nazionale 12 agosto 1959.

Art. 4.

DEPOSITO PER LA PUBBLICAZIONE

In conformità all'art. 3 della legge 14 luglio 1959, n. 741, sulle norme transitorie per garentire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori nonchè alle istruzioni impartite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale — sulle modalità procedurali relative al deposito per la pubblicazione dei contratti di lavoro — il presente accordo integrativo sarà depositato dall'AGIS-ANEC all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 APRILE 1960 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

L'anno 1960, il giorno 26 del mese di aprile, in Catanzaro

tra

il GRUPPO PROVINCIALE INDUSTRIALI DELLO SPETTACOLO, rappresentato dal suo presidente comm. *Angelo Rocca*, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale Industriali, rappresentata dal suo Direttore rag. *Silvio Martuccelli* e dal funzionario dott. *Arturo Barbato*,

e

in ordine alfabetico:

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO F.I.A.L.S., rappresentato dal sig. *Salvatore Veraldi*, con l'assistenza della Camera Sindacale Provinciale U.I.L., rappresentata dal suo segretario cav. *Pasquale Brunetti*;

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO F.I.L.S., rappresentata dal sig. *Natale Rachieli*, con l'assistenza della Camera Confederale Provinciale del Lavoro C.G.I.L., rappresentata dai segretari signori *Pasquale Poerio* e ragioniere *Ernesto Tassone*;

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO F.U.L.S., rappresentato dal segretario sig. *Eugenio Consarino*, assistito dai signori *Giuseppe Parentela* e *Vitaliano Parentela*, con l'assistenza dell'Unione Sndacale Provinciale C.I.S.L. rappresentata dal Segretario Generale sig. *Roberto Pomini* e dal segretario sindacale sig. *Antonio Cosma*,

si stipula il presente accordo, integrativo per la provincia di Catanzaro dell'accordo nazionale 12 agosto 1959 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Art. 1.

Con riferimento all'art. 1 dell'accordo nazionale 12 agosto 1959, ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali di Catanzaro sono dovute le retribuzioni minime conglobate indicate nelle allegate tabelle *A*) e *B*).

Art. 2.

Con riferimento all'art. 4 dell'accordo nazionale 12 agosto 1959, ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti :

1) in Catanzaro Lido, Crotone, Nicastro e Vibo Valentia sono dovute le retribuzioni minime conglobate indicate dalle allegate tabelle *A*) e *B*), ridotte del 12% (dodici per cento).

2) nelle frazioni staccate dai centri urbani dei Comuni di Catanzaro, Crotone, Nicastro e Vibo Valentia ed in tutti gli altri comuni della Provincia sono dovute le retribuzioni minime conglobate indicate nelle allegate tabelle *A*) e *B*), ridotte del 20% (venti per cento) per gli operatori e del 25% (venticinque per cento) per il resto del personale.

Ai dipendenti dai piccoli esercizi cinematografici esistenti nel territorio della provincia, sono dovute le retribuzioni minime conglobate indicate nelle allegate tabelle *A*) e *B*), ridotte del 20% (venti per cento) per gli operatori e del 30% (trenta per cento) per il restante personale.

Sono considerati « Piccoli Esercizi » quelli che, normalmente, svolgono attività non superiore, comunque, a quattro giorni della settimana nonchè quelli che non hanno più di 150 posti e che praticano un prezzo non superiore alle lire sessanta.

Art. 3.

Per quanto non previsto dal presente accordo le parti come innanzi costituite fanno riferimento al citato accordo nazionale del 12 agosto 1959.

Art. 4.

Il presente accordo entrerà in vigore con effetto dal 18 dicembre 1959 per gli esercizi dei centri urbani di Catanzaro, Crotone, Nicastro e Vibo Valentia e con effetto dal 1° aprile 1960 per gli esercizi delle frazioni di detti Comuni e per quelli degli altri Comuni della Provincia.

Per la durata, la disdetta o il tacito rinnovo vale la norma dell'art. 7 dell'accordo nazionale 12 agosto 1959.

Art. 5.

Le differenze salariali maturate al 31 marzo 1960 saranno corrisposte dalle aziende di Catanzaro, Crotone, Nicastro e Vibo Valentia, già soggette alla disciplina del contratto provinciale salariale del 18 settembre 1956, in due rate uguali scadenti rispettivamente al 15 maggio 1960 ed al 15 giugno 1960.

ALLEGATI *A* e *B*

Trattamento economico dovuto ai dipendenti degli esercizi cinematografici e cinemateatrali di *Catanzaro* in applicazione dell'accordo provincivale 26 aprile 1960.

TABELLA *A* - IMPIEGATI

CATEGORIE - ETÀ	RETRIBUZIONE MINIMA MENSILE	
	Uomini	Donne
1. Categoria - Superiore ai 21 anni	64.657	64.657
2. » » » 21 »	47.692	41.008
- Inferiore » 21 »	41.345	35.278
3. Categoria *A* — Superiore ai 21 anni	34.604	29.716
dai 20 » 21 »	33.199	28.031
» 19 » 20 »	31.907	25.222
» 18 » 19 »	29.323	23.312
» 17 » 18 »	25.222	21.459
3. Categoria *B* — Superiore » 21 »	29.099	25.054
dai 20 » 21 »	27.806	23.931
» 19 » 20 »	26.964	22.413
» 18 » 19 »	25.279	19.774
» 17 » 18 »	21.346	18.032

TABELLA *B* - OPERAI

QUALIFICHE E CATEGORIE	ETÀ	Retribuz. base oraria minima	Terzo elemento	Totale retribuz. oraria
I. Operatore (oper. specializz.)	—	177 —	8,25	185,25
II. Operatore (oper. specializz.)	—	139,40	—	139,40
Operaio specializzato	Superiore ai 20 anni	141,05	—	141,05
	Inferiore » 20 »	137,10	—	137,10
Operaio qualificato	Superiore » 20 »	124,80	—	124,80
	Inferiore » 20 »	121,15	—	121,15
Maschera controllo e affissatore	Superiore » 20 »	102,15	—	102,15
Operaio com. o manov. special.	Inferiore » 20 »	95,35	—	95,35
Maschera di sala A	Superiore » 20 »	97 —	—	97 —
Maschera di sala B	Inferiore » 20 »	90,60	—	90,60
Uomini - (manovali comuni)				
Lucciola	Superiore » 20 »	79,50	—	79,50
Manovale comune	Inferiore » 20 »	66,90	—	66,90
Personale di pulizia	Superiore » 20 »	106,25	18,55	124,80
A - (manovale comune)	Inferiore » 20 »	99,25	17,30	116,55
Personale di pulizia	Superiore » 20 »	94 —	12,95	106,95
B - (manovale comune)	Inferiore » 20 »	87,80	10,90	98,70
Bigliettaio	Superiore » 20 »	95,25	—	95,25
Operaio qualificato	Inferiore » 20 »	92,45	—	92,45
Custode (manovale comune) (retribuzione giornaliera)		881 —	—	881 —

Trattamento economico dovuto ai dipendenti degli esercizi cinematografici e cinemateatrali di Catanzaro Lido, Crotone, Nicastro e Vibo Valentia in applicazione dell'accordo provinciale 26 aprile 1960.

TABELLA *A* - IMPIEGATI

CATEGORIE - ETÀ	RETRIBUZIONE MINIMA MENSILE	
	Uomini	Donne
1. Categoria - Superiore ai 21 anni	56.898	56.898
2. » » » 21 »	41.969	36.088
- Inferiore » 21 »	36.384	31.045
3. Categoria *A* — Superiore ai 21 anni	30.452	26.150
dai 20 » 21 »	29.215	24.667
» 19 » 20 »	28.078	22.195
» 18 » 19 »	25.804	20.515
» 17 » 18 »	22.195	18.884
3. Categoria *B* — Superiore » 21 »	25.607	22.048
dai 20 » 21 »	24.469	21.059
» 19 » 20 »	23.728	19.723
» 18 » 19 »	22.246	17.401
» 17 » 18 »	18.784	15.868

TABELLA *B* - OPERAI

QUALIFICHE E CATEGORIE	ETÀ	Retribuz. base oraria minima	Terzo elemento	Totale retribuz. oraria
I. Operatore (oper. specializz.)	—	155,75	7,25	163 —
II. Operatore (oper. specializz.)	—	122,70	—	122,70
Operaio specializzato	Superiore ai 20 anni	124,15	—	124,15
	Inferiore » 20 »	120,65	—	120,65
Operaio qualificato	Superiore » 20 »	109,80	—	109,80
	Inferiore » 20 »	106,60	—	106,60
Maschera controllo e affissatore	Superiore » 20 »	89,90	—	89,90
Operaio com. o manov. special.	Inferiore » 20 »	83,90	—	83,90
Maschera di sala A	Superiore » 20 »	85,35	—	85,35
Maschera di sala B	Inferiore » 20 »	79,75	—	79,75
Uomini - (manovali comuni)				
Lucciola	Superiore » 20 »	69,95	—	69,95
Manovale comune	Inferiore » 20 »	58,90	—	58,90
Personale di pulizia	Superiore » 20 »	93,50	16,38	109,85
A - (manovale comune)	Inferiore » 20 »	87,35	15,20	102,55
Personale di pulizia	Superiore » 20 »	82,70	11,40	94,10
B - (manovale comune)	Inferiore » 20 »	77,25	9,60	86,85
Bigliettaio	Superiore » 20 »	83,80	—	83,80
Operaio qualificato	Inferiore » 20 »	81,35	—	81,35
Custode (manovale comune) (retribuzione giornaliera)		775,30	—	775,30

Trattamento economico dovuto ai dipendenti degli esercizi cinematografici delle frazioni di Catanzaro (escluso Lido), Crotone, Nicastro e Vibo Valentia ed esercizi degli altri Comuni della Provincia in applicazione dell'accordo provinciale 26 aprile 1960.

TABELLA *A* – IMPIEGATI

CATEGORIE - ETÀ	RETRIBUZIONE MINIMA MENSILE	
	Uomini	Donne
1. Categoria – Superiore ai 21 anni	48.493	48.493
2. » » » 21 »	35.769	30.756
– Inferiore » 21 »	31.009	26.459
3. Categoria *A* — Superiore ai 21 anni	25.953	22.287
dai 20 » 21 »	24.890	21.023
» 19 » 20 »	23.930	18.917
» 18 » 19 »	21.992	17.484
» 17 » 18 »	18.917	16.094
3. Categoria *B* — Superiore » 21 »	21.824	18.791
dai 20 » 21 »	20.855	17.948
» 19 » 20 »	20.223	16.810
» 18 » 19 »	18.959	14.831
» 17 » 18 »	16.010	13.524

TABELLA *B* – OPERAI

QUALIFICHE E CATEGORIE	ETÀ	Retribuz. base oraria minima	Terzo elemento	Totale retribuz. oraria
I. Operatore (oper. specializz.)	—	141,60	6,60	148,20
II. Operatore (oper. specializz.)	—	111,50	—	111,50
Operaio specializzato	Superiore ai 20 anni	105,80	—	105,80
	Inferiore » 20 »	102,85	—	102,85
Operaio qualificato	Superiore » 20 »	93,60	—	93,60
	Inferiore » 20 »	90,85	—	90,85
Maschera controllo o affissatore	Superiore » 20 »	76,60	—	76,60
Operaio com. o manov. special.	Inferiore » 20 »	69,50		69,50
Maschera di sala A	Superiore » 20 »	72,75	—	72,75
Maschera di sala B	Inferiore » 20 »	67,95	—	67,95
Uomini – (manovali comuni)				
Lucciola	Superiore » 20 »	59,65	—	59,65
Manovale comune	Inferiore » 20 »	50,20	—	50,20
Personale di pulizia	Superiore » 20 »	79,70	13,70	93,40
A – (manovale comune)	Inferiore » 20 »	74,45	13 —	87,75
Personale di pulizia	Superiore » 20 »	70,50	9,70	80,20
B – (manovale comune)	Inferiore » 20 »	65,85	8,20	74,05
Bigliettaio	Superiore » 20 »	71,45	—	71,45
Operaio qualificato	Inferiore » 20 »	69,35	—	69,35
Custode (manovale comune) (retribuzione giornaliera)		660,75	—	660,75

Trattamento economico dovuto ai dipendenti dai piccoli esercizi cinematografici esistenti nella provincia di Catanzaro.

N. B. – Sono considerati « Piccoli Esercizi » quelli che, normalmente svolgono attività non superiore, comunque, a quattro giorni della settimana nonchè quelli che non hanno più di 150 posti e che praticano un prezzo non superiore.

TABELLA *A* – IMPIEGATI

CATEGORIE - ETÀ	RETRIBUZIONE MINIMA MENSILE	
	Uomini	Donne
1. Categoria – Superiore ai 21 anni	45.260	45.260
2. » » » 21 »	33.384	28.706
– Inferiore » 21 »	28.942	24.695
3. Categoria *A* — Superiore » 21 anni	24.223	20.801
dai 20 » 21 »	23.239	19.622
» 19 » 20 »	22.335	17.655
» 18 » 19 »	20.526	16.318
» 17 » 18 »	17.655	15.021
3. Categoria *B* — Superiore » 21 »	20.369	17.538
dai 20 » 21 »	19.464	16.752
» 19 » 20 »	18.875	15.689
» 18 » 19 »	17.695	13.842
» 17 » 18 »	14.942	12.622

TABELLA *B* – OPERAI

QUALIFICHE E CATEGORIE	ETÀ	Retribuz. base oraria minima	Terzo elemento	Totale retribuz. oraria
I. Operatore (oper. specializz.)	—	141,60	6,60	148,20
II. Operatore (oper. specializz.)	—	111,50	—	111,50
Operaio specializzato	Superiore ai 20 anni	98,75	—	98,75
	Inferiore » 20 »	95,95	—	95,95
Operaio qualificato	Superiore » 20 »	87,35	—	87,35
	Inferiore » 20 »	84,80	—	84,80
Maschera controllo e affissatore	Superiore » 20 »	71,50	—	71,50
Operaio com. o manov. special.	Inferiore » 20 »	66,75	—	66,75
Maschera di sala A	Superiore » 20 »	67,90	—	67,90
Maschera di sala B	Inferiore » 20 »	63,40	—	63,40
Uomini – (manovali comuni)				
Lucciola	Superiore » 20 »	55,65	—	55,65
Manovale comune	Inferiore » 20 »	46,85	—	46,85
Personale di pulizia	Superiore » 20 »	74,40	13 —	87,40
A – (manovale comune)	Inferiore » 20 »	69,50	12,10	81,60
Personale di pulizia	Superiore » 20 »	65,80	9,05	74,85
B – (manovale comune)	Inferiore » 20 »	61,45	7,65	69,10
Bigliettaio	Superiore » 20 »	66,70	—	66,70
Operaio qualificato	Inferiore » 20 »	64,70	—	64,70
Custode (manovale comune) (retribuzione giornaliera)		616,70	—	616,70

NORME DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE *A* E *B*

Impiegati

Le retribuzioni degli impiegati sono fissate in relazione all'orario massimo di lavoro di 48 ore settimanali. Esse saranno proporzionalmente ridotte nel caso di orari di lavoro settimanali inferiori alle 40 ore.

Operatori

Le mansioni del primo operatore e del secondo operatore sono identiche. Ad entrambi compete il provvedere alla proiezione e alla manutenzione delle macchine, degli impianti di cabina, degli impianti elettrici e degli impianti acustici.

E' primo operatore quello fra gli operatori cui, avendo il datore di lavoro espressamente affidato la responsabilità del perfetto funzionamento dei predetti impianti, risponde verso il datore di lavoro medesimo della loro piena e costante efficienza.

Maschere

1) Con la denominazione « maschera controllo » s'indicano i lavoratori addetti esclusivamente al controllo degli spettatori agli ingressi del locale ed alle uscite esterne permanentemente aperte.

2) Con la denominazione « maschera di Sala A » si indicano i lavoratori maschi addetti alla sorveglianza della sala di spettacolo ai fini del mantenimento dell'ordine e della disciplina degli spettatori; con la denominazione « maschera di sala B » si indicano i lavoratori maschi che, oltre i predetti compiti, provvedono allo accompagnamento degli spettatori ai posti.

3) Con la denominazione di « lucciola » s'indicano i lavoratori di ambo i sessi che attendono prevalentemente all'accompagnamento degli spettatori ai posti.

Personale di pulizia

1) Con la denominazione « personale di pulizia A », s'indicano i lavoratori addetti ai lavori di pulizia per i quali occorre l'uso di scale (pulitura di finestre, lampadari, ecc.).

2) Con la denominazione di « personale di pulizia B » s'indicano i lavoratori addetti agli altri lavori di pulizia.

Custodi

1) La retribuzione dei custodi è fissata in relazione all'orario massimo di lavoro previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 10 Titolo primo, del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti cinema 13 marzo 1957. Nel caso di orari di lavoro inferiori le retribuzioni stesse saranno proporzionalmente ridotte.

2) Il custode diurno, nell'ambito dell'orario normale di lavoro, può essere utilizzato in mansioni rientranti nella sua categoria (maschera controllo, affissatore, etc.) nonchè in piccoli lavori di manutenzione.

3) Il custode diurno, che gode dell'alloggio gratuito nel cinematografo o nelle immediate vicinanze di esso, è tenuto, per la retribuzione percepita, ad intervenire in caso di allarme notturno, a custodire le cose mobili a lui affidate, ad aprire e chiudere ogni volta che occorra il locale o gli uffici annessi.

4) Al custode notturno compete la retribuzione prevista per il custode diurno, aumentata della maggiorazione per lavoro notturno (15%).

Mansioni varie

1) Nel caso di mansioni promiscue, sempre che la mansione superiore non sia prevalente quantitativamente rispetto alla mansione inferiore, si applicherà la retribuzione prevista per la mansione inferiore, maggiorata del 10 per cento.

2) Per le mansioni non espressamente indicate nelle allegate tabelle *A* e *B* si provvede a termini dell'art. 6 del Titolo 1 del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali 13 marzo 1957

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 SETTEMBRE 1959 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 20 settembre presso la sede della AGIS in Napoli, alla via Fiorentini n. 21

tra

l'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO - SEZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, rappresentata dal suo presidente ing. *Vincenzo Barattolo*, assistito dal Segretario della sezione stessa, dott. *Claudio Cilenti* e con l'intervento dell'avv. *Vito Chiantera*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO SEZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, del Sindacato D.A.C. E.T., rappresentata dal sig. *Vincenzo Spoti* e dal signor *Giuseppe Amodeo*

e

la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO SEZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, rappresentata dal segretario *Stifani Francesco, Traditi Mario* e *Russo Giacomo*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Sezione Provinciale di Napoli, rappresentata dai signori *Sifo Carlo* e *De Piscopo Giuseppe.*

E' stato stipulato il seguente accordo economico in esecuzione dell'art. 5 del titolo IV del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatri stipulato in data 13 marzo 1957 in Roma.

In applicazione del predetto articolo le parti stabiliscono di costituire la V^a categoria di locali cinematografici della città di Napoli e di determinare la relativa retribuzione in applicazione anche all'accordo economico nazionale del 12 agosto 1959.

Dopo ampia discussione ed un attento esame della situazione economica dell'esercizio cinematografico partenopeo, le parti convengono che le retribuzioni da corrispondere al personale dipendente dai cinema costituenti la V^a categoria è la seguente:

QUALIFICA	Paga base	3° Elemento	Contingenza
1° *operatore*			
ore 6	594	356	268
ore 7	650	390	268
ore 8	713	427	268
2° *operatore*			
ore 6	480	280	268
ore 7	528	304	268
ore 8	578	333	268
Maschere	458	—	142

La retribuzione per le maschere è giornaliera e le parti si richiamano a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai cinema e cinema teatri del 13 marzo 1957.

Vengono fatte salve le condizioni di maggior favore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 DICEMBRE 1959 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Reggio Cal., 9 dicembre 1959

tra

l'Associazione Provinciale degli Industriali Sezione Spettacolo agli effetti del presente contratto, rappresentata dal comm. *Antonino Siracusa,* assistito dal comm. rag. *Armando Priolo,* Direttore dell'Associazione medesima

e

il Sindacato Provinciale dei Lavoratori dello Spettacolo della CISL agli effetti del presente contratto, rappresentato dal sig. *Tralongo Antonino,* assistito dal sig. *Giovanni Lazzeri,* Segretario provinciale della C.I.S.L.;

la Camera Confederale del Lavoro della C.G.I.L., agli effetti del presente contratto, rappresentata dal signor *Carrera Antonio*;

la Camera Sindacale di Reggio Calabria dell'U.I.L., agli effetti del presente contratto, rappresentata dal sig. *Antonio Casile*

si è proceduto alla stipulazione del presente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli esercenti le sale cinematografiche della provincia di Reggio Calabria.

Art. 1.

Per quanto non previsto dal presente Contratto le parti come sopra costituite dichiarano di fare riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato, o che sarà stipulato, dalle Associazioni a carattere nazionale.

Art. 2.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Le parti convengono di determinare, come in ap presso, il trattamento economico per gli addetti all categoria:

		Al giorno
Cassiere	L.	1.100
Bigliettaio	»	860
Operatore 1ª categoria	»	1.300
Operatore 2ª categoria	»	1.200
Aiuto operatore	»	920
Maschera controllo	»	980
Maschera comune	»	850
Uomo di fatica	»	870

Donne addette alla pulizia L. 130 l'ora.

Le paghe di cui sopra sono comprensive delle varia zioni intervenute, alla data odierna, all'indennità d contingenza, pertanto le successive variazioni in au mento o in diminuzione opereranno sul trattament economico in precedenza indicato.

Per le sale cinematografiche rionali e per quelle ubi cate negli altri Comuni della Provincia, il trattament economico di cui all'art. 2 è ridotto del 15%.

Art. 3.

PERSONALE FEMMINILE E MINORILE

Per il personale femminile e minorile si applicano l disposizioni contenute negli accordi interconfederali.

Art. 4.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto avrà la sua decorrenza da 14 dicembre 1959 e la sua durata di un anno. Esso s intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo, così di seguito, qualora non sarà disdetto da una dell Organizzazioni stipulanti almeno due mesi prima dell sua scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 27 GIUGNO 1960 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA «PICCOLO ESERCIZIO» DELLA CITTÀ DI ROMA

L'anno 1960, il giorno 27 del mese di giugno in Roma, presso la sede della Sezione Laziale della Associazione Generale Italiana dello Spettacolo,

tra

la SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA rappresentata dai suo Presidente comm. *Giovanni Amati*, dal comm. *Guglielmo Ronci* e dal comm. *Giacomo Della Fornace*, assistiti dal dott. *Romano Magnolfi*.

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo segretario nazionale e segretario provinciale di Roma sig. *Osvaldo Troisi*, sig. *Gino Polidori* e dal sig. *Mariano Grandinetti*;

la FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal sig. *Agostino Micheli*;

la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO rappresentata dal sig. *Salvatore Falcone*, in adempimento a quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo salariale stipulato in data 12 agosto 1959 fra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA, la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO e la FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, viene stipulato il seguente accordo da valere per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della città di Roma classificati nella categoria del Piccolo Esercizio.

Art. 1.

Ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della città di Roma classificati nella categoria del Piccolo Esercizio sono dovute le retribuzioni minime conglobate indicate nella allegata tabella.

Dette retribuzioni comprendono, oltre l'indennità di mensa, i terzi elementi ed ogni altro elemento retributivo collettivo, anche l'indennità di caropane e l'indennità di contingenza nella misura in vigore per le aziende industriali al 30 maggio 1954.

Art. 2.

Nella città di Roma sono considerati piccoli esercizi, a tutti gli effetti del vigente contratto di lavoro normativo e salariale, oltre ai cinema ad attività saltuaria o ridotta, i cinema e cinema-teatri che rispondano congiuntamente ai seguenti requisiti:

a) siano assegnati alla IV o V categoria;

b) abbiano un massimo di 500 posti a sedere;

c) pratichino, normalmente, per i posti di minore costo, un prezzo d'ingresso non superiore alle L. 100.

Art. 3.

Sono parimenti da considerarsi appartenenti alla categoria del Piccolo Esercizio, anche se non in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, i cinema: Farnese, Aurora, Iris, Puccini e Aquila.

Art. 4.

Le Associazioni stipulanti si incontreranno:

1) all'inizio di ciascuna stagione cinematografica al fine di adeguare il prezzo di cui al punto *c*) dell'articolo 2;

2) in qualsiasi momento al fine di esaminare la situazione dei singoli locali.

Art. 5.

I locali che, avendone i requisiti, acquistano il diritto dell'ammissione alla categoria del Piccolo Esercizio, permangono nella categoria medesima per tutta la durata della stagione cinematografica.

Art. 6.

Il presente accordo resterà in vigore fino al 31 dicembre 1961.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Tabella delle retribuzioni
per gli operai dipendenti dai piccoli esercizi di Roma città
(art. 1° dell'accordo)

	MINIMI PRECEDENTI		AUMENTO 7%		TOTALE	
Primo operatore.	204 —	1.632 —	14,28	114,24	218,28	1.746,24
Secondo operatore.	187 —	1.496 —	13,09	104,72	200,09	1.600,72
Operaio qualificato:						
Superiori a 20 anni	131,40	1.051,20	9,19	73,52	140,59	1.124,72
Da 18 a 20 anni	103,50	828 —	7,24	57,92	110,74	885,92
Da 16 a 18 anni	69,30	554,40	4,85	38,80	74,15	593,20
Bigliettaio:						
Superiori a 20 anni	117,90	943,20	8,25	66 —	126,15	1.009,20
Da 18 a 20 anni	97,20	777,60	6.80	54,40	104 —	832 —
Custode	—	1.098 —	—	76,86	—	1.174,86
Affissatore, maschera controllo	134,10	1.072,80	9,38	75,04	143,48	1.147,84
Maschera di sala categoria *A*	132,30	1.058,40	9,26	74,08	141,56	1.132,48
Maschera di categoria *B*.	118,80	950,40	6,65	51.20	125,45	1.003,60
Lucciola:						
Superiori a 20 anni	70,20	561.60	4.91	39,28	75,11	600,88
Da 18 a 20 anni	59,40	475,20	4,15	33,20	63,55	508,40
Da 16 a 18 anni	55,80	446,40	3,90	31,20	59,70	477,60
Personale di pulizia categoria *A*	139,50	558 —	9,76	39,04	149,26	597,04
Personale di pulizia categoria *B*	114,30	457,20	8 —	32 —	122,30	489,20

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 LUGLIO 1960 PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI ROMA

L'anno 1960, il giorno 20 del mese di luglio in Roma, presso la sede della Sezione Laziale della Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

tra

la SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA rappresentata dal suo presidente comm. *Giovanni Amati*, dal comm. *Guglielmo Ronci* e dal comm. *Giacomo Della Fornace*, assistiti dal dott. *Romano Magnolfi*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo segretario nazionale e segretario provinciale di Roma sig. *Osvaldo Troisi*, dal sig. *Gino Polidori* e dal sig. *Mariano Grandinetti*;

la FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO rappresentata dal sig. *Agostino Micheli*;
la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO rappresentata dal sig. *Salvatore Falcone*;

in adempimento a quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo salariale stipulato in data 12 agosto 1959 fra l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo e la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo, viene stipulato il seguente accordo da valere per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali situati nella provincia di Roma, con esclusione di quelli situati in Roma-città.

Art. 1.

Ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali situati nella provincia di Roma, con esclusione di quelli situati in Roma-città, sono dovute le retribuzioni minime conglobate indicate nelle allegate tabelle.

Dette retribuzioni comprendono, oltre l'indennità di mensa, i terzi elementi ed ogni altro elemento retributivo collettivo, anche l'indennità di caropane e l'indennità di contingenza nella misura in vigore per le aziende industriali al 30 maggio 1954.

Art. 2.

Le paghe innanzi stabilite non si applicano nei casi in cui esse superino di oltre il 10% le paghe corrisposte attualmente di fatto ai lavoratori.

Tuttavia, al fine di raggiungere gradualmente la sistemazione retributiva stabilita dal presente accordo, le paghe di fatto saranno aumentate del 15% con decorrenza immediata e del 5% con decorrenza dal 1° gennaio 1961. Comunque, le paghe di fatto aumentate come innanzi non potranno superare le paghe tabellari previste dal presente accordo.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, il numero degli abitanti dei singoli comuni va desunto unicamente dal censimento ufficiale del 1951.

Art. 4.

Il presente accordo decorre dal 20 luglio 1960 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1961.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Retribuzioni conglobate per gli impiegati dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali situati nella provincia di Roma.
(art. 1° dell'accordo)

	A		B		C	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Impiegati e direttori di 1ª categoria	69.264 —	69.264 —	65.416 —	65.416 —	61.568 —	61.568 —
Impiegati e direttori di 2ª categoria:						
Superiori a 21 anni	52.175,70	44.894,70	49.277,05	42.400,55	46,378,40	39.906,40
Inferiori a 21 anni	45.299,70	38.626,20	42.783,05	36.480,30	40.266,40	34.334,40
Impiegati di 3ª categoria *A*, capisala e cassieri con borderò:						
Superiori a 21 anni	38.878,20	33.417,90	36.718,20	31.561,35	34.558,40	29.704,80
Da 20 a 21 anni	37.311,30	31.496,40	35.238,45	29.746,60	33.165,60	37.996,80
» 19 » 20 »	35.845,20	28.362,60	33.853,80	26.786,90	31.862,40	25.211,20
» 18 » 19 »	32.912,10	26.238,60	31.083,65	24.780,90	29.255,20	23.323,20
» 17 » 18 »	28.362,60	24.065,10	26.786,90	22.728,15	25.211,20	21.391,20
Impiegati di 3ª categoria *B*, e cassieri senza borderò:						
Superiori a 21 anni	32.912,10	28.312,20	31.083,65	26.739,30	29.255,20	25.166,40
Da 20 a 21 anni	31.446,90	27.047,70	29.699,85	25.545,05	27.952,80	24.042,40
» 19 » 20 »	30.537 —	25.380 —	28.840,50	23.970 —	27.144 —	22.560 —
» 18 » 19 »	28.615,50	22.396,50	27.025,75	21.152,25	25.436 —	19.908 —
» 17 » 18 »	24.166,80	20.425.50	22.824,20	19.290,75	21.481,60	18.156 —

A) Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (escluso Velletri) e fascia esterna alla città di Roma.

B) Comnui con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti e comune di Velletri.

C) Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

MINIMI SALARIALI PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI SITUATI NELLA PROVINCIA DI ROMA

(art. 1° dell'accordo)

	A		B		C	
	Retribuzione oraria	Retribuzione giornaliera	Retribuzione oraria	Retribuzione giornaliera	Retribuzione oraria	Retribuzione giornaliera
Esercizi di categoria extra e 1ª:						
1° operatore .	221,38	1.771,04	208,36	1.666,88	195,33	1.562,64
2° operatore .	193,24	1.545,92	181,88	1.455,04	170,51	1.364,08
Esercizi di categoria 2ª:						
1° operatore	216,96	1.735,68	204,20	1.633,60	191,43	1.531,44
2° operatore	190,61	1.524,88	179,40	1.435,20	168,18	1.345,44
Esercizi di categoria 3ª:						
1° operatore	211,65	1.693,20	199,20	1.593,60	186,75	1.494 —
2° operatore .	188,06	1.504,48	177 —	1.416 —	165,93	1.327,44
Esercizi di categoria 4ª e 5ª ed esercizi ad attività saltuaria o ridotta:						
1° operatore	185,53	1.484,24	174,62	1.396,96	163,71	1.309,68
2° operatore	170,07	1.360,56	160,07	1.280,56	150,06	1.200,48
Esercizi di categoria extra, 1ª, 2ª, e 3ª:						
Operaio qualificato superiore a 20 anni	155,88	1.247,04	147,22	1.177,76	138,56	1.108,48
Da 18 a 20 anni	145,80	1.166,40	137,70	1.101,60	129,60	1.036,80
» 17 » 18 »	114,30	914,40	107,95	863,60	101,60	812,80
» 16 » 17 »	76,50	612 —	72,25	578 —	68 —	544 —
Bigliettaio:						
Superiore a 20 anni.	124,11	992,88	117,21	937,68	110,32	882,56
Da 18 a 20 anni	102,37	818,96	96,68	773,44	91 —	728 —
Custode	—	1.152,90	—	1.088,85	—	1.024,80
Maschera controllo e affissatore	143,86	1.150,88	135,87	1.086,96	127,88	1.023,04
» di sala categoria *A*	138,87	1.110,96	131,15	1.049,20	123,44	987,52
» » » » *B*	127,53	1.020.24	120.44	963,52	113,36	906,88

A) Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (escluso Velletri) e fascia esterna alla città di Roma.

B) Comnui con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti e comune di Velletri.

C) Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Segue **Tabella dei minimi salariali per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali situati nella provincia di Roma**
(art. 1° dell'accordo)

	A		B		C	
	Retribuzione oraria	Retribuzione giornaliera	Retribuzione oraria	Retribuzione giornaliera	Retribuzione oraria	Retribuzione giornaliera
Lucciola:						
Superiore a 20 anni.	73,71	589,68	69,61	556,88	65,52	524,16
Da 18 a 20 anni .	63,45	507,60	59,92	479,36	56,40	451,20
» 16 » 18 » .	59,40	475,20	56,10	448,80	52,80	422,40
Personale pulizia categoria *A*	145,89	583,56	137,78	551,12	129,68	518,72
» » » *B* .	119,70	478,80	113,05	452,20	106,40	425.60
Esercizi di categoria 4ª e 5ª ed esercizi ad attività saltuaria o ridotta:						
Operaio qualificato superiore a 20 anni	126,53	1.012,24	119,50	956 —	112,47	899,76
Da 18 a 20 anni	99,66	797,28	94,12	752,96	88,59	708,72
» 16 » 18 »	66,73	533,84	63,02	504,16	59,32	474.56
Bigliettaio:						
Superiore a 20 anni. .	113,53	908,24	107,22	857,76	100,92	807,36
Da 18 a 20 anni	93,60	748,80	88,40	707,20	83,20	665,60
Custode	—	1.057,37	—	998,63	—	939,88
Maschera controllo e affissatore	129,13	1.033,04	121,95	975,60	114,78	918,24
» di sala categoria *A*	127,40	1.019,20	120,32	962,56	113,24	905,92
» » » » *B*	112,90	903,20	106,63	853,04	100,36	802,88
Lucciola:						
Superiore a 20 anni.	67,59	540,72	63,84	510,72	60.08	480,64
Da 18 a 20 anni	57,19	457,52	54,01	432,08	50,84	406,72
» 16 » 18 »	53,73	429,84	50,74	405,92	47,76	382,08
Personale pulizia categoria *A*	134,33	537,32	126,87	507,48	119,40	477,60
» » » *B*	110,07	440,28	103,95	415,80	97,84	391,36

A) Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (escluso Velletri) e fascia esterna alla città di Roma.

B) Comuni con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti e comune di Velletri.

C) Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1° AGOSTO 1960 PER L'ELENCO DEI LOCALI DELLA FASCIA ESTERNA DI ROMA DA INCLUDERSI TEMPORANEAMENTE, AGLI EFFETTI RETRIBUTIVI, TRA I PICCOLI ESERCIZI DI ROMA

Presso la sede della Sezione Laziale dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo;

tra

la SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA rappresentata dal commendatore *Guglielmo Ronci,* assistito dall'avv. *Carlo Pietrolucci*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI SPETTACOLO, rappresentata dal dott. *Osvaldo Troisi* e dal sig. *Mariano Grandinetti;*

la FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO rappresentata dal sig. *Agostino Micheli;*

la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO rappresentata dal sig. *Salvatore Falcone;*

si determina

l'elenco dei locali della fascia esterna della città di Roma da includere, pro tempore, fra i locali da considerarsi, agli effetti delle retribuzioni, fra i Piccoli Esercizi di Roma:

Acilia di Acilia;
Arizona;
Aurelio;
Capannelle;
Cassio;
Claudio di Ostia Antica;
Cral di via Portuense Pontegaleria;
Cucciolo di Ostia;
Delle Mimose;
Elvio;
Esedra di Maccarese;
Faro;
Florida (Capannelle);
Fregene di Fregene;
La Storta;
London;
Lucera;
Nascè;
La Rustica;
Nuovo Tor Sapienza;
Primavera;
Regilla;
Rubino Borghese;
Tevere;
Tirreno;
Trionfo di Fiumicino;
Magliana di Magliana;
Prima Porta di Prima Porta;
Traiano di Fiumicino;
Superga di Ostia;

Arene:

Nilo di Cesano;
Ariston di Passoscuro;
Cesano di Cesano;
Delle Rose di Labaro;
Gaia di Torre Spaccata;
Paranà di Roma;
Pineta di Roma;
Trionfo di Vitinia;
Tre Denari di Torre in Pietra.

Per i locali di cui innanzi, le parti convengono che all'inizio di stagione cinematografica in coincidenza con l'inizio del mese di settembre e non oltre il 30 dello stesso mese si riuniranno per un nuovo esame sulla situazione dei locali ai fini dell'incasellamento di cui innanzi.

Roma, 1° agosto 1960

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. **1016.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Padova, il contratto collettivo integrativo 15 gennaio 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio — C.I.S.L. —, la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. ; al quale hanno aderito la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori — Unione Provinciale — e l'Unione Italiana del Lavoro — Unione Provinciale — rispettivamente in data 4 febbraio 1959 e 20 ottobre 1960;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Padova, in data 14 novembre 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Padova, il contratto collettivo integrativo 15 gennaio 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 32. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 GENNAIO 1959 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Il 15 gennaio 1959

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della provincia di Padova rappresentata dal Vice-Presidente dott. *Stanislao Morassutti* e dalla Commissione sindacale composta dai signori rag. *Benvenuto Bisello,* cav. *Angelo Bovo,* dott. *Gino Bronca,* dott. *Giuseppe Cardin,* rag. *Odorico Di Lenardo,* cav. *Giuseppe Randi* e *Giovanni Vanotti,* assistiti dal Direttore dell'Associazione e dal Capo-Ufficio Rapporti di Lavoro dott. *Antonio Terrin*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO aderente alla C.I.S.L. rappresentata dai sigg. *Ruggero Schiavolin* e m.o *Francesco Menin* e con l'intervento del Segretario dell'Unione Provinciale C.I.S.L. rag. *Cesarino Fabbri*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO rappresentata dal Segretario responsabile signor *Paolo Pannocchia* e dai signori *Egidio Lorenzoni* e *Luciano Rossetto* Segretario e Vice-Segretario della Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio

si è stipulato il seguente Contratto provinciale integrativo al Contratto nazionale 28 giugno 1958, procedendo nel contempo al conglobamento delle voci della retribuzione di cui all'Accordo nazionale 28 giugno 1958.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto si rende applicabile al personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Padova appartenenti ai settori e alle categorie specificate all'art. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958; fermi restando gli accordi salariali provinciali in atto per singole categorie.

Art. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO

a) *Paghe conglobate*: le paghe conglobate per il personale qualificato di ogni età e di ambo i sessi rimangono fissate come dalle tabelle qui allegate che formano parte integrante del presente contratto.

b) *Indennità di contingenza*: gli importi dei punti di scala mobile da aggiungere alle paghe conglobate di cui sopra risultano dalla allegata tabella: si tratta di sei punti scattati in base all'Accordo nazionale 29 aprile 1957

Riduzione per il personale dipendente dalle aziende dei Comuni della Provincia: le paghe conglobate di cui alla precedente lettera *a*) sono soggette alla riduzione del 5 % per il personale dipendente da aziende dei Comuni della provincia, fatta eccezione per quello di Este e per il Capoluogo: per il Comune di Cittadella la riduzione è del 3,50 %.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Le retribuzioni di cui al precedente art. 2 si intendono ragguagliate ad un orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, mentre per il personale dipendente dalle aziende del settore alimentare al dettaglio si intendono ragguagliate ad un orario normale di ore 9 giornaliere o 54 settimanali.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 35 del Contratto collettivo di lavoro 28 giugno 1958 si convengono le seguenti eccezioni:

1. — per il personale addetto a lavoro discontinuo o di attesa di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni, dipendente dalle aziende dei settori merceologici « non » alimentari, l'orario normale di lavoro viene fissato come segue:

personale addetto al carico ed allo scarico delle merci;

fattorini e inservienti;

pesatori magazzinieri e aiuti, ore 9 giornaliere o 54 settimanali;

custodi, guardiani diurni e notturni;

portieri e portinai;

pompisti;

addetti ad impianti frigoriferi;

autisti in genere, conducenti carri a trazione animale, cavallanti;

sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro, ore 10 giornaliere o 60 settimanali.

2. — Per il personale di cui al precedente punto dipendente da aziende del settore dell'alimentazione al dettaglio l'orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere o 60 settimanali.

Art. 4.

APPRENDISTI

Il trattamento economico degli apprendisti verrà determinato con successivo accordo che formerà parte integrante del presente contratto integrativo.

Art. 5.

AIUTO COMMESSI E COMMESSI

In ogni azienda non potranno esservi più di due aiuto commessi per ogni commesso.

Art. 6.

DIARIE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI

La diaria da corrispondersi al personale in missione temporanea fuori della propria residenza od in caso di trasferimento, viene fissata in:

L. 4.500 per il personale di cat. *A*

L. 3.000 per il personale di cat. *B*

L. 2.500 per il personale di cat. *C*

Tali importi verranno ridotti di 1/3 nel caso non vi sia pernottamento fuori sede.

Art. 7.

MISURA DEL COTTIMO

Le tariffe del cottimo verranno determinate attraverso accordi diretti tra le Organizzazioni sindacali interessate.

Art. 8.

CALI TARE E PERDITE DI COTTURA

La misura dei cali, tare e perdite di cottura, verrà determinata attraverso accordo diretto tra le Organizzazioni sindacali interessate.

Art. 9.

COABITAZIONI, VITTO E ALLOGGIO

La retribuzione contrattuale per il personale che usufruisce di vitto e alloggio a carico dell'azienda verrà decurtata di una somma non superiore a:

1/3 della retribuzione contrattuale per vitto e alloggio;

1/4 della retribuzione contrattuale per vitto;

1/12 della retribuzione contrattuale per solo alloggio.

Art. 10.

COMMISSIONE PARITETICA

Al fine di determinare in via conciliativa tutte le controversie individuali e collettive per l'applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro sarà costituita la Commissione paritetica di cui all'articolo 120 del Contratto collettivo di lavoro 28 giugno 1958 che risulterà composta di quattro datori di lavoro, di cui uno Presidente, e quattro lavoratori.

Art. 11.

INSCINDIBILITÀ DELLE NORME

Il presente contratto durante il periodo della sua validità, deve essere considerato un tutto unico e inscindibile, compresevi le disposizioni successive che vengono dichiarate e debbono considerarsi sua parte integrante.

Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo valgono le norme di cui al Contratto collettivo di lavoro 28 giugno 1958.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo provinciale ha decorrenza dal 1° gennaio 1959 e verrà a scadere il 31 dicembre 1960; si intenderà tacitamente rinnovato per eguale periodo qualora non ne sia data disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza del termine.

TABELLA DELLE PAGHE CONGLOBATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1959

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

Categoria A:

A. 1

Personale con funzioni di carattere direttivo;

Uomini	mensili L. 83.250
Donne	mensili L. 81.250

A. 2

Capo di servizio tecnico o amministrativo; gerente o gestore di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;

Capo dell'ufficio vendite o acquisti:

Uomini	mensili L. 78.150
Donne	mensili L. 76.100

Categoria B:

B. 1

Capo ufficio;

Ispettore;

Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al raggruppamento *A. 2*;

Capo contabile;

Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;

Capo di officina con la completa responsabilità, sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:

Uomini	mensili L. 59.000
Donne	mensili L. 50.300

B. 2

Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

Contabile con mansioni di concetto o primanotista;

Corrispondente con mansioni di concetto;

Progettista;

Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;

Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e antichità;

Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale;

Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

Propagandista scientifico:

Uomini	mensili L. 54.350
Donne	mensili L. 46.450

B. 3

Vice Capo-reparto, anche con funzioni di vendita;

Interprete;

Stenodattilografo in lingue estere;

Disegnatore tecnico;

Pittore e disegnatore di pubblicità;

Vetrinista;

Commesso stimatore di gioielleria;

Ottico diplomato e patentato;

Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:

Uomini	mensili L. 53.300
Donne	mensili L. 45.500

Personale qualificato di categoria B di età inferiore agli anni 21:

Uomini dai 20 anni ai 21	mensili L. 34.000
Donne dai 20 anni ai 21	mensili L. 29.000
Uomini inferiori ai 20 anni	mensili L. 30.350
Donne inferiori ai 20 anni	mensili L. 25.250

Categoria C:

C. 1

Contabile d'ordine;

Cassiere comune;

Commesso di vendita;

Traduttore:

Uomini	mensili L. 45.200
Donne	mensili L. 38.650

C. 2 *a*)

Stenodattilografo;

Aiuto-commesso con anzianità di servizio superiore a 10 anni in tale qualifica;

Commesso di magazzino;

Magazziniere anche con funzioni di vendita:

Uomini . . . . mensili L. 43.150
Donne . . . . mensili L. 36.900

C. 2 *b*)

Aiuto-contabile;

Aiuto-commesso con anzianità di servizio da 5 a 10 anni in tale qualifica;

Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;

Commesso di cassa o aiuto-cassiere;

Esattore;

Aiuto-vetrinista:

Uomini . . . . mensili L. 40.500
Donne . . . . mensili L. 36.000

Personale qualificato di categoria C, raggruppamenti C. 1 e C 2, di età inferiore agli anni 21:

			Uomini	Donne
dai 20 anni ai 21	mensili	L.	32.500	27.700
dai 19 anni ai 20	mensili	»	28.800	23.100
dai 18 anni ai 19	mensili	»	27.600	22.450
dai 17 anni ai 18	mensili	»	23.100	19.600
dai 16 anni ai 17	mensili	»	22.500	19.000
inferiori anni 16	mensili	»	15.400	14.800

C. 3

Fatturista;

Aiuto-commesso con anzianità di servizio fino a 5 anni in tale qualifica:

Uomini . . . . mensili L. 38.600
Donne . . . . mensili L. 33.000

C. 4

Dattilografo;

Campionarista;

Prezzista o addetto al prezzario;

Addetto al centralino telefonico;

Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

Uomini . . . . mensili L. 38.100
Donne . . . . mensili L. 32.450

Personale qualificato di categoria C, raggruppamenti C. 3 e C. 4, età inferiore agli anni 21:

			Uomini	Donne
dai 20 anni ai 21	mensili	L.	31.150	26.750
dai 19 anni ai 20	mensili	»	27.450	22.400
dai 18 anni ai 19	mensili	»	26.800	21.150
dai 17 anni ai 18	mensili	»	22.400	18.900
dai 16 anni ai 17	mensili	»	21.800	18.300
inferiori anni 16	mensili	»	14.700	14.650

PERSONALE CON MANSIONI « NON » IMPIEGATIZIE

Categoria D.

D 1 *a*)

	Uomini	Donne
Banconiere di macelleria, norcineria, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini . . . . mensili L.	44.500	—

D. 1 *b*)

	Uomini	Donne
Conducente di autotreno (autista meccanico) . . . . . . mensili L.	42.500	—

Personale qualificato di cat. D, raggruppamento D 1, di età inferiore agli anni 21:

			Uomini	Donne
dai 20 anni ai 21 . . .	mensili	L.	31.400	—
dai 19 anni ai 20 . . .	mensili	»	27.700	—
dai 18 anni ai 19 . . .	mensili	»	27.200	—

D. 2 *a*)

Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodott della alimentazione generale, aiuto banconiere di macel leria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca, congelata, rivendite di pollame e sevaggina e affini autista:

Uomini . . . . mensili L. 40.15
Donne . . . . mensili L. 34.20

D. 2 *b*)

Imballatore;

Conducente di motofurgoncino;

Pompista con facoltà di esazione:

Uomini . . . . mensili L. 38.60
Donne . . . . mensili L. 32.85

Personale qualificato di cat. D, raggruppament D. 2, di età inferiore agli anni 21:

			Uomini	Donne
dai 20 anni ai 21	mensili	L.	30.700	26.20
dai 19 anni ai 20	mensili	»	27.000	21.20
dai 18 anni ai 19	mensili	»	26.450	20.70
dai 17 anni ai 18	mensili	»	22.600	18.95
dai 16 anni ai 17	mensili	»	22.000	18.40
inferiori anni 16	mensili	»	15.500	14.75

D. 3

Fattorino;

Portapacchi (personale addetto alla consegna dell merce con o senza facoltà di esazione);

Custode;

Guardiano di deposito;

Guardiano notturno;

Avvolgitore;

Portiere;

Conducente di veicoli a trazione animale;

Pompista senza facoltà di esazione:

Uomini . . . . mensili L. 37.95
Donne . . . . mensili L. 32.30

Personale qualificato di categoria D, raggruppamen to D. 3, di età inferiore agli anni 21:

			Uomini	Donne
dai 20 anni ai 21	mensili	L.	30.100	25.65
dai 19 anni ai 20	mensili	»	26.300	21.10
dai 18 anni ai 19	mensili	»	25.800	20.60

			Uomini	Donne
dai 17 anni ai 18	mensili	L.	21.800	18.300
dai 16 anni ai 17	mensili	»	21.250	17.750
inferiori anni 16	mensili	»	14.150	14.100

D. 4

Personale di fatica e addetto alla pulizia;

Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe:

Uomini . mensili L. 36.300

Donne mensili L. 30.900

Personale qualificato di categoria D, raggruppamento D. 4, di età inferiore agli anni 21:

			Uomini	Donne
dai 20 anni ai 21	mensili	L.	30.000	25.550
dai 19 anni ai 20	mensili	»	26.200	21.050
dai 18 anni ai 19	mensili	»	25.700	20.500
dai 17 anni ai 18	mensili	»	21.200	18.100
dai 16 anni ai 17	mensili	»	20.650	17.650
inferiori anni 16	mensili	»	14.000	13.500

Categoria E:

E. 1

Operai specializzati superiori anni 21	settimanali	L.	9.800	—
dai 20 anni ai 21	mensili	»	31.400	—
dai 19 anni ai 20	mensili	»	27.700	—
dai 18 anni ai 19	mensili	»	27.200	—
dai 17 anni ai 18	mensili	»	23.300	—
dai 16 anni ai 17	mensili	»	22.750	—

E. 2

			Uomini	Donne
Operai qualificati superiori anni 21 . . .	settimanali	L.	8.900	7.600
dai 20 anni ai 21	mensili	»	30.700	26.200
dai 19 anni ai 20	mensili	»	27.000	21.200
dai 18 anni ai 19	mensili	»	26.450	20.700
dai 17 anni ai 18	mensili	»	22.600	18.950
dai 16 anni ai 17	mensili	»	22.050	18.400

E. 3

Operai comuni superiori anni 21	settimanali	L.	8.550	7.300
dai 20 anni ai 21	mensili	»	30.000	25.650
dai 19 anni ai 20	mensili	»	26.300	21.100
dai 18 anni ai 19	mensili	»	25.800	20.600
dai 17 anni ai 18	mensili	»	21.800	18.300
dai 16 anni ai 17	mensili	»	21.250	17.750
inferiori anni 16	mensili	»	14.150	14.100

Personale di fatica in genere occupato nelle aziende esercenti il commercio di prodotti ortofrutticoli e agrumari all'ingrosso utenti nel mercato ortofrutticolo di Padova:

		Uomini	Donne
sett. (ore 54) .	L.	8.750	—
sett. (ore 48) . .	»	7.850	—

N. B. — A norma dell'articolo 2 del Contratto integrativo provinciale 15 gennaio 1959 le paghe conglobate di cui alla presente tabella sono soggette alla riduzione del 5 % per il personale dipendente dalle aziende di tutti i Comuni della Provincia, ad eccezione di quelli di Padova ed Este; p il Comune di Cittadella la riduzione è del 3,50 %.

TABELLA DELLE PAGHE CONGLOBATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE DEL SETTORE DELLA ALIMENTAZIONE AL DETTAGLIO DEI COMUNI DI PADOVA ED ESTE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1959

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

Categoria A:

A. 1

Personale con funzioni di carattere direttivo:

Uomini . mensili L. 80.550

Donne mensili L. 78.500

A. 2

Gerente o gestore di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze:

Uomini . . mensili L. 75.700

Donne mensili L. 73.700

Categoria B:

B. 1

Ispettore;

Gerente o gestore di negozio filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al raggruppamento A 2;

Capo-contabile;

Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse:

Uomini mensili L. 57.450

Donne . mensili L. 49.000

B. 2

Capo-reparto anche con funzioni di vendità, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

Contabile con mansioni di concetto o primanotista;

Corrispondente con mansioni di concetto:

Uomini . mensili L. 53.000

Donne . mensili L. 45.300

B. 3

Interprete;

Stenodattilografo in lingue estere;

Vetrinista:

Uomini mensili L. 52.000

Donne mensili L. 44.450

Categoria C:

C. 1

Contabile d'ordine;
Cassiere comune:
Commesso di vendita:

Uomini	mensili L. 45.200
Donne	mensili L. 38.650

C. 2 *a*)

Stenodattilografo:

Uomini	mensili L. 41.150
Donne	mensili L. 36.100

C. 2 *b*)

Aiuto-contabile;
Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;
Commesso di cassa o aiuto cassiere;
Esattore;
Aiuto vetrinista:

Uomini	mensili L. 39.700
Donne	mensili L. 35.150

Personale qualificato di categoria C, raggruppamenti C. 1 e C 2, di età inferiore agli anni 21:

			Uomini	Donne
dai 20 anni ai 21	mensili	L.	31.500	26.950
dai 19 anni ai 20	mensili	»	27.700	22.000
dai 18 anni ai 19	mensili	»	26.500	21.350
dai 17 anni ai 18	mensili	»	22.600	19.100
dai 16 anni ai 17	mensili	»	21.450	18.300
inferiori anni 16	mensili	»	14.900	14.250

C. 3

Fatturista:

Uomini	mensili L. 37.750
Donne	mensili L. 32.400

C. 4

Dattilografo;
Campionarista;
Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

Uomini	mensili L. 37.350
Donne	mensili L. 31.800

Personale qualificato di categoria C, raggruppamento C 3 e C 4, di età inferiore agli anni 21:

			Uomini	Donne
dai 20 anni ai 21	mensili	L.	30.100	25.700
dai 19 anni ai 20	mensili	»	26.400	21.300
dai 18 anni ai 19	mensili	»	25.750	20.600
dai 17 anni ai 18	mensili	»	21.300	18.200
dai 16 anni ai 17	mensili	»	20.700	17.700
inferiori anni 16	mensili	»	14.200	13.600

PERSONALE CON MANSIONI « NON » IMPIEGATIZIE

Categoria D:

D. 1 *b*)

			Uomini	Donne
Conducente di autotreno (autista meccanico)	mensili	L.	41.500	—
dai 20 anni ai 21	mensili	»	30.900	—
dai 19 anni ai 20	mensili	»	27.200	—
dai 18 ai 19 anni	mensili	»	26.650	—

D. 2 *a*)

Aiuto-commesso;
Autista:

Uomini	mensili L. 40.150
Donne	mensili L. 34.200

D. 2 *b*) Imballatore;

			Uomini	Donne
Conducente di motofurgoncino	mensili	L.	37.850	32.200
dai 20 anni ai 21	mensili	»	29.650	25.300
dai 19 anni ai 20	mensili	»	25.900	20.650
dai 18 anni ai 19	mensili	»	25.400	20.150
dai 17 anni ai 18	mensili	»	22.000	18.400
dai 16 anni ai 17	mensili	»	21.500	17.900
inferiori anni 16	mensili	»	15.000	13.700

D. 3

Fattorino;
Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione);
Custode;
Avvolgitore;

			Uomini	Donne
Conducente di veicoli a trazione animale	mensili	L.	37.200	31.700
dai 20 anni ai 21	mensili	»	29.000	24.750
dai 19 anni ai 20	mensili	»	25.800	25.600
dai 18 anni ai 19	mensili	»	25.250	20.000
dai 17 anni ai 18	mensili	»	20.700	17.700
dai 16 anni ai 17	mensili	»	20.200	17.200
inferiori anni 16	mensili	»	13.650	13.100

D. 4

Personale di fatica e addetto alla pulizia;

			Uomini	Donne
Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe	mensili	L.	35.600	30.300
dai 20 anni ai 21	mensili	»	28.900	24.650
dai 19 anni ai 20	mensili	»	25.150	20.0
dai 18 anni ai 19	mensili	»	24.650	19.450
dai 17 anni ai 18	mensili	»	20.650	17.600
dai 16 anni ai 17	mensili	»	20.100	17.200
inferiori anni 16	mensili	»	12.900	12.90

N. B. — Le paghe « conglobate » di cui alla present tabella si applicano al personale dipendente da aziende commerciali del settore dell'alimentazione al dettaglio nei Comuni di Padova ed Este.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Trimestre agosto-ottobre 1958 - *valore* p. 6

Personale con mansioni impiegatizie

QUALIFICHE	Giornaliera		Settimanale		Mensile	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
CATEGORIA *A*: (tutte)	205,50	205,50	1.233	1.233	5.343	5.343
CATEGORIA *B*: (tutte)						
superiore 21 anni	155 —	135 —	930	810	4.030	3.510
dai 20 ai 21 anni	134,50	116 —	807	696	3.497	3.016
sotto i 20 anni	134,50	116 —	807	696	3.497	3.016
CATEGORIE *C* 1 e *C* 2						
Contabile d'ordine; cassiere comune; commesso di vendita; stenodattilografo; aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 10 anni; commesso di magazzino; magazziniere anche con funzioni di vendita; aiuto contabile; aiuto commesso da 5 a 10 anni di anzianità di servizio in tale qualifica, personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; commesso di cassa o aiuto cassiere; esattore; aiuto vetrinista:						
superiore 21 anni	115,50	100,50	693	603	3.003	2.613
dai 20 ai 21 anni	111 —	95 —	666	570	2.886	2.470
dai 19 ai 20 anni	106,50	85,50	639	513	2.769	2.223
dai 18 ai 19 anni	98 —	79 —	588	474	2.548	2.054
dai 17 ai 18 anni	84,50	72,50	507	435	2.197	1.885
dai 16 ai 17 anni	78 —	67,50	468	405	2.028	1.755
inferiore 16 anni	64,50	60 —	387	360	1.677	1.560
CATEGORIE *C* 3 e *C* 4						
Fatturista; aiuto commesso fino a 5 anni di anzianità di servizio in tale qualifica; dattilografo; campionarista; prezzista o addetto al prezzario; addetto al centralino telefonico; altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:						
superiore 21 anni	98 —	85 —	588	510	2.548	2.210
dai 20 ai 21 anni	93,50	81,50	561	489	2.431	2.119
dai 19 ai 20 anni	91 —	76,50	546	459	2.366	1.989
dai 18 ai 19 anni	85 —	67,50	510	405	2.210	1.755
dai 17 ai 18 anni	72 —	61,50	432	369	1.872	1.599
dai 16 ai 17 anni	67,50	58,50	405	351	1.755	1.521
inferiore 16 anni	54 —	51 —	324	306	1.404	1.326

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Trimestre agosto-ottobre 1958 — *valore* p. 6

Personale con mansioni « non » impiegatizie

QUALIFICHE	Giornaliera		Settimanale		Mensile	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
CATEGORIE *D* 1 e *E* 1						
Banconiere di macelleria, norcineria, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina ed affini, conducente di autotreno (autista meccanico); operai specializzati:						
superiore 20 anni	108 —	91,50	648	549	2.808	2.379
dai 18 ai 20 anni	105 —	89 —	630	534	2.730	2.314
dai 16 ai 18 anni .	93 —	79 —	558	474	2.418	2.054
CATEGORIE *D*. 2 e *E* 2						
Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale; aiuto banconiere di macelleria; norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini; autista; imballatore; conducente di motofurgoncino; pompista con facoltà di esazione; operai qualificati:						
superiore 20 anni	97 —	82,50	582	495	2.522	2.145
dai 18 ai 20 anni	94 —	69 —	564	414	2.444	1.794
dai 16 ai 18 anni . .	82,50	65 —	495	390	2.145	1.690
inferiore 16 anni	68,50	57,50	411	345	1.781	1.495
CATEGORIE *D* 3 e *E* 3						
Pompista; fattorino; portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione); custode; guardiano di deposito; guardiano notturno; avvolgitore; portiere; conducente di veicoli a trazione animale. Operai comuni:						
superiore 20 anni	91,50	78 —	549	468	2.379	2.028
dai 18 ai 20 anni	85,50	65,50	513	393	2.223	1.703
dai 16 ai 18 anni	67,50	58 —	405	348	1.755	1.508
inferiore 16 anni	53,50	50,50	321	303	1.391	1.313
CATEGORIA *D* 4						
Personale di fatica e addetto alla pulizia; altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe:						
superiore 20 anni .	86 —	73 —	516	438	2.236	1.898
dai 18 ai 20 anni . .	80,50	61,50	483	369	2.093	1.599
dai 16 ai 18 anni	63,50	55 —	381	330	1.651	1.430
inferiore 16 anni	44,50	44 —	267	264	1.157	1.144

Visti, il contratto e le tabelle che precedono.
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1017.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti allo spurgo dei canali e delle roggie della provincia di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visti, per la provincia di Vercelli:

— l'accordo collettivo 6 marzo 1959, per gli addetti ai lavori di spurgo dei canali e delle roggie, stipulato tra l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, l'Associazione tra gli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la Liberterra Provinciale;

— il contratto collettivo 19 novembre 1957, articoli 17 e 18, per i braccianti agricoli avventizi, allegato al predetto accordo 6 marzo 1959;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino della provincia di Vercelli, n. 1 in data 22 aprile 1960, e n. 17 in data 28 agosto 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Vercelli, l'accordo collettivo 6 marzo 1959, relativo agli addetti ai lavori di spurgo dei canali e delle roggie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti allo spurgo dei canali e delle roggie della provincia di Vercelli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 33. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 6 MARZO 1959, PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SPURGO DEI CANALI E DELLE ROGGIE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

L'anno 1959 il giorno 6 marzo nella sede dell'Associazione tra gli Agricoltori della Provincia di Vercelli, tra i signori:

Monti ing. *Pietro* per l'ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA;

Ferraro geom. *Mario* assistito dal geom. *Fontana Antonio* per l'ASSOCIAZIONE TRA GLI AGRICOLTORI DI VERCELLI;

Bocca Nino per la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI;

Mandrino Antonio per la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE DI VERCELLI;

Data Giovanni per la LIBERTERRA PROVINCIALE DI VERCELLI;

è stato stipulato il seguente accordo tariffario da valere per lavori di spurgo dei canali e delle roggie compiuti dai dipendenti dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia e Distretti Irrigui dell'Associazione stessa, nonchè delle aziende agricole della Provincia di Vercelli:

1. Per i lavori normali di spurgo verranno corrisposte le tariffe in vigore e per le singole categorie di lavoratori, contemplati per i lavori di terzo gruppo dal vigente contratto collettivo di lavoro per i lavoratori agricoli avventizi;

2. Per eguali lavori in acqua corrente di fontane o di colatori, ai soli effetti dell'orario, la giornata di effettivo lavoro viene ridotta a sei ore pur corrispondendo la paga per 8 ore come sopra dovuta.

Nei riguardi dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia è inoltre stabilito:

a) Ai lavoratori componenti le squadre provenienti da altri Comuni, non finitimi (immigrazione interna), verrà corrisposto il maggior compenso giornaliero di L. 55 (cinquantacinque) a titolo di indennità.

b) Le operazioni di collocamento dovranno avvenire in base alle disposizioni di legge in materia.

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO 19 NOVEMBRE 1957, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Addì 19 novembre 1957, in Vercelli tra la ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE e la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE, venne stipulato il seguente Contratto colle ivo di lavoro per i braccianti avventizi della provincia di Vercelli.

(*Omissis*).

Art. 17.

Le categorie di lavoratori sono così determinate:

Uomini: dai 17 ai 65 anni compiuti; dai 15 ai 17 (riduzione del 20 %); dai 14 ai 15 (riduzione del 50 %).

Donne: dai 16 ai 65 anni compiuti; dai 14 ai 16 anni (riduzione del 50 %).

Fermo restando le clausole normative e di legge vigenti, ai lavoratori agricoli (uomini e donne) di età superiore ai 65 anni e che per libero atto di condiscendenza da parte del datore di lavoro, vengono adibiti ai lavori colturali nelle aziende agricole, sulla corrispondente paga di cui al vigente contratto, verrà praticata la seguente riduzione.

Uomini e donne dai 65 ai 70 anni il 12 %;

Uomini e donne oltre i 70 anni il 15 %.

Nell'eventualità che qualche lavoratore si trovasse in condizioni fisiche speciali è ammessa la riduzione di paga in ragione della minore capacità lavorativa. Tali minori capacità e conseguenti diminuzioni di paga, dovranno essere riconosciute e concordate dalle Organizzazioni sindacali contraenti, qualora non sia intervenuto accordo diretto tra le parti interessate.

Le categorie di lavoro vengono così determinate:

Uomini: I Gruppo: falciatura maggengo, agostano, terzuolo e stoppie, taglio trifoglio da seme e ravizzone; mietitura e legatura frumento, segale, avena; trebbiatura frumento, segale avena; raccolta granoturco. - II Gruppo: taglio miglio; trebbiatura ravizzone e miglio; rincalzo granoturco. - III Gruppo: tutti gli altri lavori non sopraelencati.

Donne: I Gruppo: mietitura e legatura frumento, segale, avena e ravizzone; trebbiatura frumento, segale avena; taglio trifoglio da seme; raccolta granoturco. - II Gruppo: taglio miglio; trebbiatura ravizzone e miglio; rincalzo granoturco. - III Gruppo: tutti gli altri lavori non sopraelencati.

Art. 18.

In base a quanto previsto dal precedente articolo, le tariffe da valere per le singole categorie di lavoro e di lavoratori, vengono così stabilite per otto (8) ore di lavoro:

Uomini

I Gruppo:

dai 17 ai 65 anni	L.	326,75
dai 15 ai 17 anni	»	261,40
dai 14 ai 15 anni	»	163,37
dai 65 ai 70 anni	»	287,54
oltre i 70 anni	»	277,74

II Gruppo:

dai 17 ai 65 anni	L.	299,75
dai 15 ai 17 anni	»	239,80
dai 14 ai 15 anni	»	149,87
dai 65 ai 70 anni	»	263,78
oltre i 70 anni	»	254,69

III Gruppo:

dai 17 ai 65 anni	L.	286,25
dai 15 ai 17 anni	»	229 —
dai 14 ai 15 anni	»	143,12
dai 65 ai 70 anni	»	251,90
oltre i 70 anni	»	243,31

Assegni speciali: spandimento a mano di concime, supplemento giornaliero L. 50; spandimento a mano di calciocianamide, senza diritto giornaliero, L. 250 al sacco; spandimento calciocianamide a macchina, lire 40 al quintale, semina riso doppia andata, per g.ta di terreno, L. 85; semina riso, andata semplice, per g.ta di terreno L. 60; taglio erba bergamina fuori del periodo di fienagione del maggengo e agostano, per mezza giornata di lavoro, L. 50; semina trifoglio e pagliettone, su raccolto pendente in risaia, L. 50 al giorno; facchinaggio sacchi, L. 4 al q.le; uso del trattore, lire 20 all'ora.

Donne

I Gruppo:

dai 16 ai 65 anni	L.	275,29
dai 14 ai 16 anni	»	137,64
dai 65 ai 70 anni	»	242,25
oltre i 70 anni	»	234 —

II Gruppo:

dai 16 ai 65 anni	L.	214,04
dai 14 ai 16 anni	»	107,02
dai 65 ai 70 anni	»	188,35
oltre i 70 anni	»	181,93

III Gruppo:

dai 16 ai 65 anni	L.	201,04
dai 14 ai 16 anni	»	100,52
dai 65 ai 70 anni	»	176,91
oltre i 70 anni	»	170,88

Assegni speciali: supplemento lavoro in acqua L. 7 in più all'ora.

Ai lavoratori adibiti alle operazioni di mietitura e legatura del frumento e della segale, oltre alla paga giornaliera dovuta in applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro, verrà corrisposta una speciale indennità oraria in modo che il salario complessivo giornaliero (salario + indennità) abbia ad essere ragguagliato alla paga giornaliera complessiva (salario + accessori) che verrà corrisposta per le operazioni di monda del riso — media locali e forestieri — maggiorata dal 15 % per gli uomini e del 13 % per le donne.

Per le operazioni di mietitura e legatura avena tale indennità è dovuta solo se detto lavoro viene compiuto durante il periodo della monda e nelle aziende quando viene eseguito detto lavoro.

FESTIVITA' INFRASETTIMANALI

In sostituzione della retribuzione spettante ai lavoratori per le festività infrasettimanali, viene stabilito un compenso forfetario di lire 80 giornaliere per gli uomini in età dai 17 ai 65 anni con le previste riduzioni per le altre categorie di età e di lire 20 giornaliere per le donne comprese in età dai 16 ai 65 anni e con le previste riduzioni per le altre categorie di età, compenso corrispondente alle seguenti percentuali computate sulla paga base, contingenza e quiescenza del terzo gruppo, alla data dell'11 giugno 1955: 7 % per gli uomini; 2,15 % per le donne. Le suddette percentuali verranno tenute distinte dagli altri elementi della retribuzione.

(*Omissis*).

Visti l'accordo e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1018.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Perugia, la convenzione collettiva 19 dicembre 1959, relativa ai mezzadri, stipulata tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federmezzadri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. -, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Perugia, in data 5 settembre 1961, della convenzione sopra indicata, depositata presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti costituiti per l'attività per la quale è stata stipulata, per la provincia di Perugia, la convenzione collettiva 19 dicembre 1959, relativa ai mezzadri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole della convenzione anzidetta, annessa al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 58. — VILLA

CONVENZIONE COLLETTIVA 19 DICEMBRE 1959 PER I MEZZADRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

L'anno 1959, il giorno 19 del mese di dicembre, in Perugia, presso la sede della Unione Provinciale degli Agricoltori;

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dai Vice Presidenti prof. *Isidoro La Lumia* e dott. *Alberto Vitali,* assistiti dal direttore dott. *Giuseppe Castelli*

e

la FEDERMEZZADRI della C.G.I.L. di Perugia, rappresentata dai sigg.: *Libero Cecchetti* e *Gino Fancelli;*

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. di Perugia, rappresentata dal sig. *Guido Lai*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE U.I.L. di Perugia, rappresentata dai sigg.: *Nicola Bombardiere* e *Sante Marziali;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal rag. *Tullio Tiberi;*

si è stipulata la convenzione di cui appresso, in merito all'interpretazione ed esecuzione dell'art. 4 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, relativo all'applicazione del 3% sul prodotto lordo vendibile di stalla:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni contenute nel Regolamento Segni esecutivo della tregua Mezzadrile 24 giugno 1947, le Organizzazioni Sindacali contraenti ritengono utile e opportuno, per esigenze essenzialmente pratiche, convenire che i concedenti ed i Mezzadri si attengano ai criteri di cui agli articoli seguenti per quanto concerne la corresponsione del 3% sui bovini, sugli ovini, sugli equini, sui suini, sul latte, sul formaggio, sulla lana, sulle monte taurine e sulle verrature.

Art. 2.

Per bestiame bovino si conviene quanto appresso:

a) per i capi di ambo i sessi nati in stalla e venduti, il 3% si calcola sul ricavato lordo realizzato al momento delle vendite;

b) per i capi di ambo i sessi acquistati sotto i 3 anni di età (esclusi quelli di giro rimasti nella stalla per meno di 50 gg.), il 3% si calcola sulle differenze tra ciascun ricavato lordo realizzato al momento delle vendite e ciascuna spesa di acquisto;

c) sono esclusi, pertanto, dal calcolo del 3% i capi di bestiame bovino adulto acquistato sopra i 3 anni;

d) nel caso di rapporti colonici iniziatesi con l'anno agrario 1958-59 e successivamente per i capi di ambo i sessi aventi meno di tre anni di età e ricevuti in consegna dal mezzadro, il 3% si calcola sulla differenza tra ciascun ricavato lordo realizzato al momento delle vendite e il valore di ciascun capo al momento della stima di consegna. Sono esclusi dal calcolo del 3% i capi bovini adulti aventi oltre 3 anni di età al momento delle consegne stesse.

Art. 3.

I precedenti articoli 1 e 2 si intendono applicabili altresì agli animali suini, equini, ovini, caprini, precisando che il 3% va calcolato anche sui capi prelevati per l'uso familiare, sia dei Concedenti che dei Mezzadri.

Art. 4.

Per quanto concerne il formaggio, il 3% si calcola sull'intera produzione lorda; ugualmente si calcola il 3% per la lana.

Art. 5.

Per il latte il 3% si calcola sul ricavato lordo, dedotte le spese per mangimi concentrati acquistati fuori azienda.

Art. 6.

Per le monte taurine e per le verrature il 3% si applica sul 75% del ricavato lordo delle monte stesse.

Art. 7.

La presente Convenzione avrà effetto dal 1° novembre 1958 alla quale data per avvenuta disdetta ha cessato di avere efficacia il precedente accordo sindacale stipulato il 17 giugno 1957, sempre in merito al calcolo in parola.

Visto *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1019.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori stagionali o avventizi dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dell'uva da tavola pergolone della provincia di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari;

Visto, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo 7 settembre 1959, per il personale stagionale o avventizio dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dell'uva da tavola pergolone, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Chieti, in data 30 maggio 1960 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo 7 settembre 1959, relativo al personale stagionale o avventizio dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dell'uva da tavola pergolone, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dell'uva da tavola pergolone della provincia di Chieti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 30. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 7 SETTEMBRE 1959 PER IL PERSONALE STAGIONALE O AVVENTIZIO DIPENDENTE DALLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DELL'UVA DA TAVOLA PERGOLONE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Addì 7 settembre 1959 in Chieti

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI, rappresentata dal suo Presidente cav. *Guido Cinalli,* assistito dalla signorina *Pia Matone,*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L., rappresentata dai signori *Ciancaglini Michelangelo, De Francesco Francesco* e *Biselli Giuseppina*;

la C.G.I.L., rappresentata dai signori *Rapposelli Tonino* e *Di Sciullo Angelo*;

la U.I.L., rappresentata dai signori *Fumarola Franco, D'Orazio Guido* e *D'Anenza Giulio,*

si è stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro integrativo al C.C.N.L. del 21 aprile 1954, da valere nella Provincia di Chieti, fra le aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dell'uva da tavola pergolone, anche se organizzate in forma cooperativistica o consortile, ed il personale dipendente stagionale o avventizio addetto alle varie operazioni di raccolta, cernita, confezione, spedizione, ecc. dell'uva da tavola.

Art. 1.

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L'assunzione del personale sarà effettuato secondo le norme che saranno emanate dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Chieti.

Le ditte operanti in provincia di Chieti per la campagna uva da tavola (varietà precoci, regina o pergolone ed autunnali), sono obbligate ad assumere con precedenza assoluta la manodopera residente nei comuni nei quali avviene la raccolta ovvero la lavorazione dell'uva e successivamente quella residente negli altri della provincia di Chieti ed a rifiutare l'assunzione della manodopera proveniente da altre provincie e da altre regioni, che dovessero essere eventualmente avviate dagli Uffici territorialmente competenti, qualora risultassero disponibili lavoratrici nei comuni della provincia di Chieti.

Le ditte stesse possono assumere la manodopera proveniente da altre provincie e da altre regioni, soltanto quando sarà esaurita completamente la disponibilità nei comuni in cui avviene la raccolta ovvero la lavorazione dell'uva e negli altri comuni della provincia di Chieti e limiteranno al minimo indispensabile l'esercizio della facoltà della richiesta nominativa, dell'assunzione diretta e del trasferimento di lavoratrici dipendenti, per l'assunzione in provincia di Chieti di personale specializzato proveniente da altre provincie e da altre regioni.

In ogni caso le ripetute ditte, in stretta osservanza delle disposizioni di legge in materia di collocamento e di migrazioni interne temporanee di lavoratori, assumeranno tutto il fabbisogno di manodopera da impiegare in provincia di Chieti, esclusivamente per il tramite dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Chieti e dei suoi dipendenti Uffici periferici i quali sono territorialmente competenti ai sensi delle citate disposizioni di legge vigenti.

Art. 2.

QUALIFICHE E MANSIONI

Il personale si distingue nelle seguenti categorie, a seconda delle mansioni effettivamente prestate, e cioè:

a) capo squadra o sorvegliante;

b) operaia addetta alla raccolta e preparazione dell'uva per la spedizione.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i sei giorni. Durante detto periodo, il rapporto di lavoro potrà essere rescisso in qualsiasi momento da una parte o dall'altra senza preavviso e indennità di licenziamento. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione della lavoratrice si intenderà confermata, ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Sono escluse dal periodo di prova le lavoratrici ingaggiate da fuori comune e le locali che abbiano prestato la loro opera alle dipendenze della stessa ditta in precedenti cicli stagionali.

Art. 4.

DURATA DEL LAVORO

Alle lavoratrici stagionali assunte fuori residenza in gruppo o isolatamente l'azienda dovrà garantire almeno 15 giornate continuative feriali di lavoro.

Art. 5.

SPESE DI VIAGGIO

Le spese di viaggio per il trasferimento delle operaie dal comune di provenienza a quello di lavoro e viceversa, sono a totale ed esclusivo carico del datore di lavoro, il quale potrà provvedere o direttamente con mezzi idonei o anticipando alle lavoratrici le spese relative prima della loro partenza.

Art. 6.

SPESE DI TRASPORTO SUL LUOGO DI LAVORO

Qualora il datore di lavoro occupi le lavoratrici, sia locali che di fuori comune, in posti di lavoro siti oltre due chilometri dal centro abitato o dall'alloggio, dovrà provvedere con mezzi idonei al trasporto delle lavoratrici dal centro abitato o alloggio al posto di lavoro e viceversa.

Art. 7.

VITTO

Il datore di lavoro, o chi per lui, è tenuto a fornire a tutte le lavoratrici sia locali che provenienti da fuori comune, un vitto sano e sufficiente. Qualora il vitto non venisse fornito, il datore di lavoro dovrà corrispondere alla lavoratrice una indennità sostitutiva di mensa pari al 25% della retribuzione globale stabilita per la categoria alla quale la lavoratrice appartiene, escluse le indennità di cui all'art. 37 del Contratto Nazionale.

Art. 8.

ALLOGGIO

Alle lavoratrici ingaggiate da fuori comune tutte ed a quelle locali cui il datore di lavoro facesse obbligo di dormire nelle località di lavoro, deve essere fornito un decoroso alloggio.

Art. 9.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale di lavoro è di 10 (dieci) ore al giorno.

L'orario di lavoro dovrà essere portato a conoscenza delle lavoratrici a mezzo di apposita tabella collocata in posizione ben visibile su ogni posto di lavoro.

Art. 10.

DURATA DEL LAVORO GIORNALIERO

La durata del lavoro giornaliero non potrà essere suddivisa in più di due periodi, uno alla mattina e uno al pomeriggio. Resta in ogni caso stabilito che la lavoratrice ha diritto ad un periodo di riposo intermedio, nella giornata, della durata non inferiore ad un'ora e non superiore a due.

Art. 11.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Le mansioni ordinarie di ciascuna lavoratrice debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro. Pur tuttavia essendo in facoltà del datore di lavoro di richiedere, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, prestazione di opera straordinaria, purchè non eccedenti le due ore giornaliere, si conviene che le ore di lavoro straordinario feriale dovranno essere retribuite con la retribuzione globale normale oraria maggiorata del 30%.

Le ore di lavoro prestate nelle domeniche e negli altri giorni festivi saranno retribuite con la maggiorazione del 18% della retribuzione globale fermo restando il diritto, per la lavoratrice, al riposo compensativo.

Il lavoro notturno, consentito solo alle lavoratrici che abbiano compiuto il 18° anno di età, sarà retribuito con la maggiorazione del 60%.

Per la determinazione della retribuzione oraria, si dovrà dividere per dieci la retribuzione normale globale giornaliera.

Art. 12.

RIPOSO SETTIMANALE

Ogni lavoratrice ha diritto al riposo settimanale, possibilmente in coincidenza con la domenica, e comunque ad un riposo continuativo di 24 ore di riposo ogni sei giorni di lavoro, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 13.

SOSPENSIONE DI LAVORO

Nel caso in cui ragioni atmosferiche o altre cause di forza maggiore non consentano la lavorazione o lo svolgimento normale del lavoro, la retribuzione verrà corrisposta sino alla concorrenza massima di 5 (cinque) giornate, pari a cinquanta ore al mese.

Per le lavoratrici provenienti da altri comuni, nei casi di cui sopra, sarà corrisposto inoltre il vitto e l'alloggio. Alle stesse, trascorso il suddetto termine di cinque giornate e fino alla data di cessazione del rapporto, per ciascuna giornata di sospensione il vitto e l'alloggio saranno sempre corrisposti.

Art. 14.

SCALA MOBILE

Le retribuzioni di cui all'art. 17 sono suscettibili di aumento o diminuzione in relazione alle variazioni della scala mobile per il settore del commercio.

Art. 15.

MALATTIA, INFORTUNIO, GRAVIDANZA E PUERPERIO

Valgono le relative disposizioni di legge.

Art. 16.

INDENNITÀ FERIE, FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E GRATIFICA NATALIZIA

Alla lavoratrice di cui al presente Contratto, data la particolarità del rapporto di lavoro, legato ai cicli stagionali di lavorazione, il trattamento economico per le ferie, le festività nazionali e infrasettimanali, la gratifica natalizia, l'indennità di licenziamento e di preavviso, è assolto con il pagamento di una indennità pari al 15% (quindici per cento) già compresa nella retribuzione riportata nel successivo art. 17.

Art. 17.

RETRIBUZIONE GIORNALIERA

Le retribuzioni normali globali giornaliere comprensive del 15% solo le seguenti:

capo squadra o sorvegliante	L.	1.414
operaia addetta alla raccolta e preparazione per la spedizione dell'uva	»	935

(*Omissis*)

Art. 19.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve tutte le eventuali condizioni di miglior favore.

Art. 20.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto avrà vigore dalla data 1° settembre 1959 e si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato, anche da una sola parte contraente, almeno tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata da inviarsi con ricevuta di ritorno a tutti gli altri contraenti.

Dichiarazioni interpretative

Le sottoscritte parti contraenti del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro stipulato in Chieti, presso l'Associazione Commercianti, in data 7 settembre 1959, per le lavoratrici dell'uva da tavola pergolone a richiesta del Presidente dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, comm. Guido Cinalli, dichiarano, concordemente, che la ritenuta sindacale dell'1% delle retribuzioni globali di fatto spettanti ai dipendenti, di cui all'art. 18 del Contratto anzidetto, è a totale carico delle lavoratrici e dei lavoratori.

Ai datori di lavoro incombono invece sia l'obbligo della trattenuta che quelle del versamento del corrispondente importo sull'apposito conto corrente n. 20/678 intestato a « Fondo Assistenza Sindacale » presso C.I.S.L. Chieti.

Del che è verbale.

Chieti, 23 settembre 1959

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1020.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese produttrici di bigiotteria in metallo, in galalite, pelle, legno ed affini e di fibbie e agganciature in genere della provincia di Milano e dalle imprese produttrici di bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini della provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;

Visto l'accordo interconfederale 28 luglio 1954, e relative tabelle, integrativo dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954;

Visto l'accordo interconfederale 17 febbraio 1958, per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, sul conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale degli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini, prodotti con qualsiasi materia prima;

Visti per la provincia di Milano:

— l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende produttrici di bigiotteria, in galalite, pelle, legno e affini, e di fibbie e agganciature in genere, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

— l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende produttrici di bigiotteria in metallo, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 20 dicembre 1954;

Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 17 maggio 1955, per i dipendenti da aziende fabbricanti bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini, stipulato tra l'Unione Provinciale Industriale e l'Unione Italiana del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro della C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Milano, in data 22 giugno 1960, n. 16 della provincia di Torino, in data 15 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati

— per la provincia di Milano: l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, relativo ai dipendenti dalle aziende produttrici di bigiotteria in galalite, pelle, legno e affini, e di fibbie e agganciature in genere; l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, relativo ai dipendenti dalle aziende produttrici di bigiotteria in metallo;

— per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 17 maggio 1955, relativo ai dipendenti da aziende addette alla produzione di bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale sul conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di bigiotteria in metallo, galalite, pelle, legno ed affini, e di fibbie e agganciature in genere della provincia di Milano e dalle imprese produttrici di bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini della provincia di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 61. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 20 DICEMBRE 1954 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI BIGIOTTERIA IN GALALITE, PELLE, LEGNO ED AFFINI E DI FIBBIE E AGGANCIATURE IN GENERE DELLA PROVINCIA DI MILANO

Addì 20 dicembre 1954 in Milano.

tra

l'Associazione Industriale Lombarda, rappresentata dal suo Presidente dott. *Alighiero de Micheli* assistito dal dott. *Alberto Alinovi* e dal sig. *Luigi Zanzola,*

e

l'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L. Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, rappresentata dai suo segretario sig. *Maestri Angelo,*

e

la Camera Sindacale Provinciale di Milano U.I.L. Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, rappresentata dal suo segretario sig. *Scalvini Carlo,*

ai fini della attuazione nei riguardi delle aziende produttrici di bigiotteria, in galalite, pelle, legno e affini, fibbie e agganciature in genere, dell'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e per il riassetto zonale, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le nuove retribuzioni minime unificate per gli operai, per le qualifiche speciali e per gli impiegati, sono quelle delle tabelle allegate.

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI BIGIOTTERIA IN GALALITE, PELLE, LEGNO E AFFINI, FIBBIE E AGGANCIATURE IN GENERE DELLA PROVINCIA DI MILANO.

In vigore dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del 12 giugno 1954

TABELLA DELLE PAGHE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI

UOMINI

Operai specializzati:		
superiori ai 20 anni	L.	176.05
dai 18 ai 20 anni	»	171,10
dai 16 ai 18 anni	»	151,45
Operai qualificati:		
superiori ai 20 anni	L.	158.05
dai 18 ai 20 anni	»	153.45
dai 16 ai 18 anni	»	134,75
inferiori ai 16 anni	»	111,45
Operai comuni (manovali specializzati)		
superiori ai 20 anni	L.	149,65
dai 18 ai 20 anni	»	139,70
dai 16 ai 18 anni	»	110,20
inferiori ai 16 anni	»	86,75
Manovali comuni		
superiori ai 20 anni	L.	140,40
dai 18 ai 20 anni	»	131,10
dai 16 ai 18 anni	»	103,60
inferiore ai 16 anni	»	72,—

DONNE

Operaie di 1ª categoria:		
superiori ai 20 anni	L.	132,80
dai 18 ai 20 anni	»	111,20
dai 16 ai 18 anni	»	104,75
inferiori ai 16 anni	»	92,65
Operaie di 2ª categoria:		
superiori ai 20 anni	L.	125,65
dai 19 ai 20 anni	»	105,30
dai 16 ai 18 anni	»	93,35
inferiori ai 16 anni	»	81,15
APPRENDISTI (Uomini)		
dai 14 ai 15 anni	L.	71,55
dai 15 ai 16 anni	»	76,05
dai 16 ai 17 anni	»	103,55
dai 17 ai 18 anni	»	108,90
dai 18 ai 20 anni	»	131,65
APPRENDISTE (Donne)		
dai 14 ai 15 anni	L.	70,05
dai 15 ai 16 anni	»	72,30
dai 16 ai 17 anni	»	86,75
dai 17 ai 18 anni	»	89,—
dai 18 ai 20 anni	»	97,50

TABELLA DEGLI STIPENDI MENSILI CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI

1ª *Categoria*	Uomini	Donne
superiori 21 anni	71.000	71.000

	Uomini	Donne
2ª *Categoria*		
superiori 21 anni	53.500	46.000
inferiori 21 anni	46.400	39.550
3ª *Categoria A*)		
superiori 21 anni	39.850	34.250
dai 20 ai 21 anni	38.250	32.300
dai 19 ai 20 anni	36.750	29.050
dai 18 ai 19 anni	33.750	26.900
dai 17 ai 18 anni	29.050	24.700
dai 16 ai 17 anni	26.950	22.950
inferiori ai 16 anni	22.200	20.500
3ª *Categoria B*)		
superiori 21 anni	33.750	29.050
dai 20 ai 21 anni	32.250	27.750
dai 19 ai 20 anni	31.300	26.000
dai 18 ai 19 anni	.29.300	22.950
dai 17 ai 18 anni	24.750	20,900
dai 16 ai 17 anni	23.300	19.850
inferiori 16 anni	18.600	17.400

TABELLA DELLE PAGHE MENSILI DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE.

UOMINI

1ª *Categoria*:		
superiori 21 anni	L.	51.900
inferiori 21 anni	»	45.900
2ª *Categoria*:		
superiori 21 anni	L.	39.450
dai 20 ai 21 anni	»	37.400
dai 19 ai 20 anni	»	36.400
dai 18 ai 19 anni	»	33.700

DONNE

1ª *Categoria*:		
superiori 21 anni	L.	44.650
inferiori 21 anni	»	38.700
2ª *Categoria*:		
superiori 21 anni	L.	33.950
dai 20 ai 21 anni	»	32.200
dai 19 ai 20 anni	»	28.700
dai 18 ai 19 anni	»	26.750

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 DICEMBRE 1954 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI BIGIOTTERIA IN METALLO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Addì 20 dicembre 1954 in Milano,

t r a

l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA, rappresentata dal suo Presidente dott. *Alighiero de Micheli* assistito dal dott. *Alberto Alinovi* e dal sig. *Luigi Zanzola,*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DELLA C.I.S.L. SINDACATO LAVORATORI DEL LEGNO ARTISTICHE E VARIE, rappresentata dal suo segretario sig. *Maestri Angelo,*

e

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI MILANO U.I.L. SINDACATO LAVORATORI DEL LEGNO ARTISTICHE E VARIE, rappresentata dal suo segretario sig. *Scalvini Carlo,*

ai fini dell'attuazione nei riguardi dell'industria della bigiotteria in metallo, dell'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e per il riassetto zonale, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le nuove retribuzioni minime unificate per gli operai, per le qualifiche speciali e per gli impiegati, sono quelle delle tabelle allegate.

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI BIGIOTTERIA IN METALLO DELLA PROVINCIA DI MILANO

In vigore dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del 12 giugno 1954

TABELLA DELLE PAGHE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI

Uomini

Operai specializzati:		
superiori ai 20 anni	L.	178,70
dai 18 ai 20 anni	»	173,75
dai 16 ai 18 anni	»	153,80
Operai qualificati:		
superiori ai 20 anni	L.	160,45
dai 18 ai 20 anni	»	155,75
dai 16 ai 18 anni	»	136,80
inferiori ai 16 anni	»	113,15
Operai comuni (manovali specializzati):		
superiori ai 20 anni	L.	151,90
dai 18 ai 20 anni	»	141,80
dai 16 ai 18 anni	»	111,90
inferiori ai 16 anni	»	88,10
Manovali comuni:		
superiori ai 20 anni	L.	142,50
dai 18 ai 20 anni	»	133,10
dai 16 ai 18 anni	»	105,20
inferiori ai 16 anni	»	73,10

Donne

Operaie di 1ª categoria:		
superiori ai 20 anni	L.	134,80
dai 18 ai 20 anni	»	112,90
dai 16 ai 18 anni	»	106,30
inferiori ai 16 anni	»	94,05
Operaie di 2ª categoria:		
superiori ai 20 anni	L.	127,55
dai 18 ai 20 anni	»	106,90
dai 16 ai 18 anni	»	94,80
inferiori ai 16 anni	»	82,40
Operaie di 3ª categoria:		
superiori ai 20 anni	L.	119,70
dai 18 ai 20 anni	»	100,75
dai 16 ai 18 anni	»	89,95
inferiori ai 16 anni	»	72 —
Apprendisti (Uomini):		
dai 16 ai 17 anni	L.	104 —
dai 17 ai 18 anni	»	106,30
dai 18 ai 19 anni	»	132,25
dai 19 ai 20 anni	»	136,20

TABELLA DEGLI STIPENDI MENSILI CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI

	Uomini	Donne
1ª *Categoria*		
superiori 21 anni	71.000	71.000
2ª *Categoria*		
superiori 21 anni	53.500	46.000
inferiori 21 anni	46.400	39.550
3ª *Categoria A)*		
superiori 21 anni	39.850	34.250
dai 20 ai 21 anni	38.250	32.300
dai 19 ai 20 anni	36.750	29.050
dai 18 ai 19 anni	33.750	26.900

	Uomini	Donne
dai 17 ai 18 anni	29.050	24.700
dai 16 ai 17 anni	26.950	22.950
inferiori ai 16 anni	22.200	20.500
3ª *Categoria B)*		
superiori 21 anni	33.750	29.050
dai 20 ai 21 anni	32.250	27.750
dai 19 ai 20 anni	31.300	26.000
dai 18 ai 19 anni	29.300	22.950
dai 17 ai 18 anni	24.750	20.900
dai 16 ai 17 anni	23.300	19.850
inferiori 16 anni	18.600	17.400

TABELLA DELLE PAGHE MENSILI DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE.

UOMINI

1ª *Categoria*:

superiori 21 anni	L. 51.900
inferiori 21 anni	» 45.900

2ª *Categoria*:

superiori 21 anni	L. 39.450
dai 20 ai 21 anni	» 37.400
dai 19 ai 20 anni	» 36.400
dai 18 ai 19 anni	» 33.700

DONNE

1ª *Categoria*:

superiori 21 anni	L. 44.650
inferiori 21 anni	» 38.700

2ª *Categoria*:

superiori 21 anni	L. 33.950
dai 20 ai 21 anni	» 32.200
dai 19 ai 20 anni	» 28.700
dai 18 ai 19 anni	» 26.750

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 17 MAGGIO 1955 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE FABBRICANTI BIGIOTTERIA FALSA, ARTICOLI RICORDO ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Tra l'Unione Industriale della Provincia di Torino, l'Unione Italiana del Lavoro e l'Unione Sindacale Provinciale, in ossequio a quanto stabilito dall'Accordo Interconfederale stipulato in data 17 febbraio 1955;

— considerato che il settore dei fabbricanti di bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini era prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 incasellato nel gruppo merceologico C;

— si è convenuto di dare automatica applicazione per detto settore ai minimi salariali e stipendiali conglobati del gruppo merceologico C allegati all'accordo interconfederale 20 luglio 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151077) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.